

Gazzetta ufficiale L 134 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

22 maggio 2023

Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/978 della Commissione, del 12 maggio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Grebbejadostron» (DOP)]** 25
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/979 della Commissione, del 15 maggio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nueces de Nerpio» (DOP)]** 27
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione, del 16 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di Galileo e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 ⁽¹⁾** 28
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/981 della Commissione, del 17 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza praziquantel in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2023/982 del Consiglio, del 15 maggio 2023, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Finlandia** 39
 - ★ **Decisione (UE) 2023/983 del Consiglio, del 15 maggio 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e del gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nonché, se pertinente, in relazione a una comunicazione da parte del segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'AETR, in merito a una modifica al fine di introdurre una clausola di forza maggiore** 41
 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/984 della Commissione, del 15 maggio 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 3324] ⁽¹⁾** 44
 - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/985 della Commissione, del 15 maggio 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia [notificata con il numero C(2023) 3325] ⁽¹⁾** 63
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2023/701 del Consiglio, del 21 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica del suo regolamento interno (GU L 92 del 30.3.2023)** 67
- ★ **Rettifica della decisione (UE) 2023/702 del Consiglio, del 21 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali (GU L 92 del 30.3.2023)** 70

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE**DIRETTIVA (UE) 2023/977 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 10 maggio 2023****relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le attività criminali transnazionali costituiscono una minaccia significativa per la sicurezza interna dell'Unione e richiedono una risposta coordinata, mirata e adeguata. Se da un lato le autorità nazionali che operano sul campo sono in prima linea nella lotta alla criminalità e al terrorismo, dall'altro l'azione a livello dell'Unione è fondamentale per garantire una cooperazione efficiente ed efficace per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Inoltre il problema della criminalità organizzata e del terrorismo, in particolare, dimostra con la massima evidenza il legame tra sicurezza interna ed esterna. Le attività criminali transnazionali, che si propagano oltre frontiera, assumono la forma di gruppi criminali organizzati e terroristici dediti a un'ampia gamma di attività criminose sempre più dinamiche e complesse. È pertanto necessario migliorare il quadro giuridico per garantire che le autorità di contrasto competenti possano prevenire e individuare i reati ed effettuare le relative indagini in modo più efficiente.
- (2) Ai fini dello sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è caratterizzato dall'assenza di controlli alle frontiere interne, è essenziale che le autorità di contrasto competenti di uno Stato membro abbiano la possibilità, nel quadro del diritto applicabile dell'Unione e nazionale, di ottenere un accesso equivalente alle informazioni a disposizione dei loro colleghi in un altro Stato membro. A questo proposito le autorità di contrasto competenti dovrebbero cooperare efficacemente e in tutta l'Unione. Pertanto, la cooperazione di polizia nell'ambito dello scambio di informazioni pertinenti a fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini è una componente essenziale delle misure che sostengono la sicurezza pubblica in uno spazio interdipendente senza controlli alle frontiere interne. Lo scambio di informazioni sulla criminalità e sulle attività criminali, incluso il terrorismo, persegue l'obiettivo generale di proteggere la sicurezza delle persone fisiche e di salvaguardare interessi importanti delle persone giuridiche tutelati dalla legge.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 marzo 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 aprile 2023.

- (3) Per la maggior parte, i gruppi criminali sono presenti in più di tre paesi e sono composti da membri di diverse cittadinanze impegnati in varie attività criminali. I gruppi criminali presentano una struttura sempre più sofisticata, caratterizzata da sistemi di comunicazione forti ed efficienti e la cooperazione tra i loro membri a livello transfrontaliero.
- (4) Per combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera è di fondamentale importanza che le autorità di contrasto competenti si scambino informazioni rapidamente e collaborino tra loro sul piano operativo. Benché la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto competenti sia migliorata negli ultimi anni, permangono taluni ostacoli pratici e giuridici. A tale riguardo, la raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio ⁽²⁾ aiuterà gli Stati membri a rafforzare ulteriormente la cooperazione operativa transfrontaliera.
- (5) Alcuni Stati membri hanno sviluppato progetti pilota per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, concentrandosi ad esempio su pattugliamenti congiunti a cui partecipano funzionari di polizia provenienti da Stati membri confinanti nelle regioni frontaliere. Diversi Stati membri hanno inoltre concluso accordi bilaterali o addirittura multilaterali per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, anche per lo scambio di informazioni. La presente direttiva non limita tali possibilità, a condizione che le norme sullo scambio di informazioni stabilite in tali accordi siano compatibili con la presente direttiva, ove applicabile. Al contrario, gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti da tali progetti pilota e dagli accordi, nonché a utilizzare i finanziamenti dell'Unione disponibili a tale riguardo, in particolare quelli erogati dal Fondo Sicurezza interna istituito dal regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (6) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati è disciplinato dalla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 ⁽⁴⁾, adottata il 19 giugno 1990, in particolare gli articoli 39 e 46. La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio ⁽⁵⁾ ha parzialmente sostituito tali disposizioni e ha introdotto nuove norme per lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità di contrasto competenti.
- (7) Dalle valutazioni, comprese quelle effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio ⁽⁶⁾, è emerso che la decisione quadro 2006/960/GAI non è sufficientemente chiara e non garantisce uno scambio adeguato e rapido di informazioni pertinenti tra gli Stati membri. È altresì emerso che la decisione quadro trova scarsa applicazione concreta, in parte a causa della mancanza di chiarezza riscontrata nella pratica tra l'ambito di applicazione della convenzione che attua l'Accordo di Schengen e quello della decisione quadro stessa.
- (8) Pertanto, l'attuale quadro giuridico dovrebbe essere aggiornato al fine di eliminare le discrepanze e stabilire norme chiare e armonizzate che facilitino e garantiscano uno scambio di informazioni adeguato e rapido tra le autorità di contrasto competenti dei diversi Stati membri e che consentano loro di adattarsi alla natura in rapida evoluzione ed espansione della criminalità organizzata, anche nel contesto della globalizzazione e della digitalizzazione della società.

⁽²⁾ Raccomandazione (UE) 2022/915 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sulla cooperazione operativa nell'attività di contrasto (GU L 158 del 13.6.2022, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).

⁽⁴⁾ Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

⁽⁵⁾ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

- (9) In particolare è opportuno che la presente direttiva disciplini lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, sostituendo così integralmente, per quanto riguarda tali scambi, gli articoli 39 e 46 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e garantendo la necessaria certezza del diritto. Inoltre, le norme pertinenti dovrebbero essere semplificate e chiarite al fine di agevolarne l'effettiva applicazione nella pratica.
- (10) È necessario stabilire norme armonizzate per disciplinare gli aspetti trasversali dello scambio di informazioni tra gli Stati membri nel quadro della presente direttiva in vari stadi delle indagini, dalla fase di raccolta di intelligence criminale alla fase d'indagine penale. Tali norme dovrebbero includere lo scambio di informazioni attraverso i centri di cooperazione di polizia e doganale istituiti tra due o più Stati membri sulla base di accordi bilaterali o multilaterali ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. Tali norme, tuttavia, non dovrebbero includere lo scambio bilaterale di informazioni con i paesi terzi. Le norme stabilite nella presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di quelle del diritto dell'Unione relative a sistemi o quadri specifici per tali scambi, quali i regolamenti (UE) 2016/794 ⁽⁷⁾, (UE) 2018/1860 ⁽⁸⁾, (UE) 2018/1861 ⁽⁹⁾ e (UE) 2018/1862 ⁽¹⁰⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive (UE) 2016/681 ⁽¹¹⁾ e (UE) 2019/1153 ⁽¹²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2008/615/GAI ⁽¹³⁾ e 2008/616/GAI ⁽¹⁴⁾ del Consiglio.
- (11) "Reato" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione, quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Ai fini della presente direttiva e per un'efficace lotta contro la criminalità, per «reato» si dovrebbe intendere qualsiasi condotta punibile a norma del diritto penale dello Stato membro che riceve informazioni, a seguito di una richiesta o di una comunicazione di propria iniziativa di informazioni a norma della presente direttiva, indipendentemente dalla sanzione che può essere irrogata in tale Stato membro e dal fatto che la condotta sia anche punibile a norma del diritto penale dello Stato membro che comunica le informazioni, fatti salvi i motivi di rigetto delle richieste di informazioni previsti dalla presente direttiva.
- (12) La presente direttiva lascia impregiudicata la convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali ⁽¹⁵⁾ (Napoli II).
- (13) Poiché la presente direttiva non si applica al trattamento di informazioni nell'ambito di un'attività che non rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, le attività concernenti la sicurezza nazionale non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

⁽¹¹⁾ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

⁽¹²⁾ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

⁽¹³⁾ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

⁽¹⁵⁾ GU C 24 del 23.1.1998, pag. 2.

- (14) La presente direttiva non disciplina la comunicazione e l'utilizzo di informazioni a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. In particolare, poiché essa non dovrebbe essere intesa come atto che istituisce il diritto di utilizzare le informazioni comunicate in conformità della presente direttiva a titolo di prova, di conseguenza non pregiudica qualsiasi requisito previsto dal diritto applicabile di ottenere il consenso dello Stato membro che fornisce le informazioni per tale utilizzo. La presente direttiva non pregiudica gli atti giuridici dell'Unione in materia di prove, quali un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale, la direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾ e una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali. Di conseguenza, anche se non sono tenuti a farlo a norma della presente direttiva, gli Stati membri che forniscono informazioni in conformità della presente direttiva dovrebbero essere autorizzati ad acconsentire, al momento della comunicazione delle informazioni o successivamente, all'uso di tali informazioni come prove nei procedimenti giudiziari, anche, ove necessario ai sensi del diritto nazionale, mediante l'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria in vigore tra gli Stati membri.
- (15) Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere soggetti a cinque principi generali: disponibilità, accesso equivalente, riservatezza, proprietà dei dati e affidabilità dei dati. Sebbene non pregiudichino le disposizioni più specifiche della presente direttiva, tali principi dovrebbero, laddove necessario, guidarne l'interpretazione e l'applicazione. Innanzitutto, il principio di disponibilità dovrebbe intendersi come indicazione che le informazioni pertinenti in possesso del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto competenti di uno Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione nella misura più ampia possibile anche al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri. Tuttavia, tale principio non dovrebbe pregiudicare l'applicazione, se giustificata, di disposizioni specifiche della presente direttiva che limitino la disponibilità delle informazioni, come quelle relative ai motivi di rigetto delle richieste di informazioni e alle autorizzazioni giudiziarie, o dell'obbligo di ottenere il consenso dello Stato membro o del paese terzo che le ha inizialmente comunicate prima di condividerle. In secondo luogo, in base al principio dell'accesso equivalente, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso alle informazioni pertinenti che hanno il punto di contatto unico e le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri sia sostanzialmente uguale (e quindi né più rigoroso né meno rigoroso) all'accesso che hanno alle stesse informazioni il loro punto di contatto unico e le loro autorità di contrasto competenti, fatte salve le disposizioni più specifiche della presente direttiva. In terzo luogo, il principio di riservatezza impone agli Stati membri di rispettare le reciproche norme nazionali in materia di riservatezza al momento di trattare informazioni contrassegnate come riservate comunicate al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti, garantendo un livello di riservatezza analogo conformemente alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale. In quarto luogo, in virtù del principio della proprietà dei dati, le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo dovrebbero essere comunicate solo con il consenso di tale Stato membro o paese terzo e in conformità delle condizioni imposte da tale Stato membro o paese terzo. In quinto luogo, in virtù del principio dell'affidabilità dei dati, i dati personali risultati inesatti, incompleti o non più aggiornati dovrebbero essere cancellati o rettificati o il trattamento di tali dati dovrebbe essere limitato, a seconda dei casi, e i destinatari di tali dati dovrebbero essere informati senza indugio.
- (16) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare e garantire uno scambio adeguato e rapido di informazioni tra gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe prevedere la possibilità che gli Stati membri ottengano tali informazioni inviando una richiesta al punto di contatto unico di altri Stati membri nel rispetto di determinati obblighi chiari, semplificati e armonizzati. Per quanto riguarda il contenuto delle richieste di informazioni, la presente direttiva dovrebbe specificare in particolare, in modo esaustivo e sufficientemente dettagliato e fatta salva la necessità di una valutazione caso per caso, le situazioni in cui le richieste di informazioni vadano considerate urgenti, i dettagli minimi che debbano contenere e in quale lingua debbano essere presentate.
- (17) Anche se i punti di contatto unici di ciascuno Stato membro dovrebbero in ogni caso poter presentare richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ai fini di un'applicazione più flessibile della normativa è opportuno consentire, in aggiunta, agli Stati membri di decidere che anche alcune delle loro autorità di contrasto competenti, che potrebbero essere coinvolte nella cooperazione europea, quali autorità di contrasto designate ai fini della presentazione di tali richieste ai punti di contatto unici di altri Stati membri. Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un elenco delle sue autorità di contrasto designate. Gli Stati

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

membri dovrebbero informare la Commissione in caso di modifiche di tale elenco. La Commissione dovrebbe pubblicare gli elenchi online. Affinché i punti di contatto unici possano svolgere le rispettive funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, è tuttavia necessario che, qualora decida di consentire ad alcune sue autorità di contrasto competenti di presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri, uno Stato membro tenga al corrente il suo punto di contatto unico di tutte le richieste di informazione in uscita e tutte le comunicazioni ad esse relative, mettendo sempre in copia il punto di contatto unico. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per limitare al minimo indispensabile la duplicazione ingiustificata dei dati personali.

- (18) La fissazione di termini è necessaria per garantire il trattamento rapido delle richieste di informazioni presentate a un punto di contatto unico. I termini dovrebbero essere chiari e proporzionati e considerare se la richiesta di informazioni debba essere considerata urgente e se si riferisca a informazioni direttamente accessibili o a informazioni accessibili in modo indiretto. Al fine di garantire il rispetto dei termini applicabili pur consentendo un certo margine di flessibilità, qualora obiettivamente giustificato dovrebbe essere possibile derogare a tali termini, a titolo eccezionale, solo se e nella misura in cui all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro destinatario della richiesta occorra più tempo per decidere in merito alla concessione dell'autorizzazione giudiziaria necessaria. Tale necessità potrebbe verificarsi, ad esempio, a causa dell'ampia portata o della complessità delle questioni sollevate dalla richiesta di informazioni. Al fine di garantire, per quanto possibile, che non si perdano opportunità di intervento in casi specifici per le quali la tempestività è un fattore cruciale, lo Stato membro destinatario della richiesta dovrebbe comunicare le informazioni richieste non appena siano in possesso del punto di contatto unico, anche se tali informazioni non sono le uniche informazioni disponibili pertinenti per la richiesta. Le altre informazioni richieste dovrebbero essere comunicate in seguito, non appena in possesso del punto di contatto unico.
- (19) I punti di contatto unici dovrebbero valutare se le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi della presente direttiva e se la spiegazione delle ragioni oggettive a sostegno della richiesta sia sufficientemente chiara e dettagliata, in modo da evitare la fornitura ingiustificata di informazioni o la fornitura di quantità sproporzionate di informazioni.
- (20) In casi eccezionali potrebbe essere obiettivamente giustificato che uno Stato membro rigetti una richiesta di informazioni presentata al suo punto di contatto unico. Per garantire il funzionamento efficace del sistema creato dalla presente direttiva nel pieno rispetto dello Stato di diritto, tali casi dovrebbero essere specificati in modo esaustivo e interpretati in modo restrittivo. Tuttavia, le norme stabilite nella presente direttiva pongono un forte accento sui principi di necessità e proporzionalità, fornendo in tal modo garanzie contro qualsiasi abuso delle richieste di informazioni, anche nei casi in cui ciò comporti violazioni manifeste dei diritti fondamentali. Gli Stati membri, in ottemperanza al loro dovere di diligenza generale, dovrebbero pertanto sempre verificare la conformità delle richieste loro presentate a norma della presente direttiva con i principi di necessità e proporzionalità e dovrebbero rigettare le richieste che ritengono non conformi. Qualora solo parti delle informazioni oggetto di tale richiesta riguardino i motivi per i quali essa è rigettata, le informazioni rimanenti dovrebbero essere comunicate entro i termini stabiliti dalla presente direttiva. Al fine di evitare l'inutile rigetto di richieste di informazioni, il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente, a seconda dei casi, dovrebbero, su richiesta, fornire chiarimenti o precisazioni necessari per elaborare la richiesta di informazioni. I termini applicabili dovrebbero essere sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente. Tuttavia dovrebbe essere possibile chiedere chiarimenti o precisazioni unicamente ove siano oggettivamente necessari e proporzionati, in quanto senza di essi la richiesta di informazioni sarebbe respinta per uno dei motivi elencati nella presente direttiva. Ai fini di una cooperazione efficace si dovrebbe altresì poter richiedere i chiarimenti o le precisazioni necessari anche in altre circostanze, senza che ciò causi una sospensione dei termini.
- (21) Per consentire la flessibilità necessaria in previsione delle esigenze operative, che nella pratica potrebbero variare, oltre alle richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici la presente direttiva dovrebbe prevedere altre due modalità di scambio di informazioni. La prima riguarda la comunicazione spontanea di informazioni, da parte di un punto di contatto unico o da parte di un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, al punto di contatto unico o all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro senza una richiesta preventiva, vale a dire la comunicazione di informazioni di propria iniziativa. La seconda consiste nella comunicazione di informazioni nei casi in cui un punto di contatto unico o un'autorità di contrasto competente presenti una richiesta di informazioni direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro. Per entrambe le modalità di scambio di informazioni la presente direttiva fissa soltanto un numero limitato di obblighi minimi, in

particolare per quanto riguarda la necessità di tenere informati i pertinenti punti di contatto unici nonché, riguardo alla comunicazione di informazioni di propria iniziativa, le circostanze che richiedono la comunicazione di informazioni e la lingua da utilizzare. Tali obblighi dovrebbero applicarsi anche alle situazioni in cui un'autorità di contrasto competente comunichi informazioni al punto di contatto unico del proprio Stato membro al fine di comunicarle a un altro Stato membro, ad esempio quando è necessario rispettare le norme stabilite nella presente direttiva sulla lingua da utilizzare per la comunicazione di informazioni.

- (22) L'obbligo di un'autorizzazione giudiziaria preventiva per la comunicazione di informazioni, se previsto nel diritto nazionale, costituisce un'importante salvaguardia da rispettare. Tuttavia, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri sono diversi sotto questo profilo e la presente direttiva non dovrebbe essere intesa come intervento che modifica le regole e le condizioni relative alle autorizzazioni giudiziarie preventive stabilite dal diritto nazionale, se non per imporre che gli scambi interni e gli scambi tra Stati membri siano trattati in modo equivalente sia dal punto di vista sostanziale che procedurale. Inoltre, al fine di ridurre al minimo i ritardi e le complicazioni relativi all'applicazione di tale obbligo, il punto di contatto unico o, a seconda dei casi, le autorità di contrasto competenti dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente dovrebbero adottare tutte le misure pratiche e giuridiche, se del caso in cooperazione con il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente, per ottenere l'autorizzazione giudiziaria il più rapidamente possibile. Sebbene la base giuridica della presente direttiva sia limitata alla cooperazione nell'attività di contrasto nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la presente direttiva potrebbe essere rilevante per le autorità giudiziarie.
- (23) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. A tal fine, qualsiasi trattamento di dati personali da parte di un punto di contatto unico o di un'autorità di contrasto competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe svolgersi nel pieno rispetto della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾. A norma del regolamento (UE) 2016/794, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) deve trattare i dati conformemente alle norme ivi stabilite. Tale direttiva e tale regolamento non sono interessati dalla presente direttiva. In particolare è opportuno specificare che qualsiasi dato personale scambiato dai punti di contatto unici e dalle autorità di contrasto competenti rimane limitato alle categorie di dati per categoria di interessato elencati nella sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794. Di conseguenza, è opportuno operare una chiara distinzione tra i dati relativi agli indagati e i dati relativi ai testimoni, alle vittime o alle persone appartenenti ad altri gruppi, per i quali si applicano limitazioni più severe. Inoltre, per quanto possibile, tali dati personali dovrebbero essere distinti in base al loro grado di affidabilità ed esattezza. Al fine di garantire l'esattezza e l'affidabilità, i fatti dovrebbero essere scissi dalle valutazioni personali. I punti di contatto unici o, se del caso, le autorità di contrasto competenti dovrebbero trattare le richieste di informazioni a norma della presente direttiva il più rapidamente possibile per garantire l'esattezza e l'affidabilità dei dati personali, evitare l'inutile duplicazione dei dati e ridurre il rischio che i dati diventino obsoleti o non siano più a loro disposizione. Se errati, i dati personali dovrebbero essere rettificati o cancellati o il loro trattamento dovrebbe essere limitato senza indugio.
- (24) Al fine di consentire una comunicazione adeguata e rapida di informazioni da parte dei punti di contatto unici su richiesta o di propria iniziativa, è importante che le autorità di contrasto competenti si comprendano. Tutti gli scambi di informazioni, compresa la comunicazione delle informazioni richieste, il rifiuto di fornire le informazioni richieste, compresi i relativi motivi, e, se del caso, le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni forniti che si riferiscono a una richiesta specifica dovrebbero essere trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta. Pertanto, per evitare ritardi nella comunicazione delle informazioni richieste causati da barriere linguistiche e limitare i costi di traduzione, gli Stati membri dovrebbero stabilire un elenco di una o più lingue con le quali il loro punto di contatto unico può essere contattato e con le quali il medesimo può comunicare. È opportuno includere nell'elenco l'inglese, trattandosi di una lingua ampiamente compresa e utilizzata a livello pratico per quanto riguarda la cooperazione nell'attività di contrasto all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere tale elenco e i relativi aggiornamenti alla Commissione. La Commissione dovrebbe pubblicare online una raccolta di tali elenchi.

⁽¹⁷⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

- (25) Per garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini europei, è essenziale che Europol disponga delle informazioni necessarie per svolgere il suo ruolo di piattaforma centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità a sostegno delle autorità di contrasto competenti. Per questo motivo, quando sono scambiate informazioni tra gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in base a una richiesta di informazioni presentata a un punto di contatto unico o a un'autorità di contrasto competente o se siano comunicate da un punto di contatto unico o un'autorità di contrasto competente di propria iniziativa, dovrebbe essere effettuata una valutazione, caso per caso, per stabilire se una copia della richiesta di informazioni presentata a norma della presente direttiva o delle informazioni scambiate a norma della presente direttiva debba essere inviata a Europol a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794 qualora tratti di reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'Agenzia. Tali valutazioni dovrebbero basarsi sugli obiettivi di Europol stabiliti nel regolamento (UE) 2016/794 nella misura in cui riguardino l'ambito di un reato. Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a inviare a Europol una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni scambiate qualora ciò sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato, possa compromettere il successo di un'indagine in corso o la sicurezza di una persona o comporti la divulgazione di informazioni relative a organizzazioni o attività di intelligence specifiche nell'ambito della sicurezza nazionale. Inoltre, conformemente al principio della proprietà dei dati e fatto salvo l'obbligo stabilito nel regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la determinazione delle finalità e delle limitazioni del trattamento delle informazioni da parte di Europol, le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo dovrebbero essere comunicate a Europol solo se tale Stato membro o paese terzo ha dato il suo consenso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il personale del loro punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti ricevano il sostegno e la formazione adeguati per individuare in maniera rapida e accurata quali informazioni scambiate nell'ambito della presente direttiva rientrano nel mandato di Europol e sono necessarie a quest'ultima per conseguire i suoi obiettivi.
- (26) È necessario porre rimedio al problema della proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per la trasmissione di informazioni sull'attività di contrasto tra gli Stati membri, poiché ostacola lo scambio adeguato e rapido di tali informazioni e aumenta i rischi per la sicurezza dei dati personali. Pertanto il ricorso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (*Secure Information Exchange Network Application – SIENA*), gestita e sviluppata da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794, dovrebbe essere reso obbligatorio per tutte le trasmissioni e comunicazioni previste dalla presente direttiva, inclusi l'invio di richieste di informazioni ai punti di contatto unici e direttamente alle autorità di contrasto competenti, la comunicazione di informazioni in base a tali richieste, la comunicazione di informazioni da parte dei punti di contatto unici e delle autorità di contrasto competenti di propria iniziativa, le comunicazioni riguardanti i rifiuti di fornire le informazioni, i chiarimenti e le precisazioni richieste, nonché l'invio delle copie di richieste di informazioni o delle informazioni ai punti di contatto unici e a Europol. A tal fine tutti i punti di contatto unici e tutte le autorità di contrasto competenti che potrebbero intervenire negli scambi di informazioni dovrebbero essere direttamente collegati a SIENA. Per consentire agli agenti in prima linea, come gli agenti di polizia coinvolti nelle retate, di utilizzare SIENA, essa dovrebbe essere operativa anche su dispositivi mobili, ove opportuno. A questo proposito è opportuno prevedere un breve periodo di transizione per consentire l'attuazione completa di SIENA, dato che comporta un cambiamento nelle pratiche attuali di alcuni Stati membri e richiede la formazione del personale. Al fine di tenere conto della realtà operativa e di non ostacolare la buona cooperazione tra le autorità di contrasto competenti, gli Stati membri dovrebbero poter consentire al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare un altro canale di comunicazione sicuro in un numero limitato di situazioni giustificate. Qualora gli Stati membri consentano al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare un altro canale di comunicazione a causa dell'urgenza della richiesta di informazioni, ove possibile e coerente con le esigenze operative essi dovrebbero tornare a utilizzare SIENA una volta che la situazione non sia più urgente. L'uso di SIENA non dovrebbe essere obbligatorio ai fini degli scambi interni di informazioni in uno Stato membro.
- (27) Al fine di semplificare, agevolare e gestire meglio i flussi di informazioni, ogni Stato membro dovrebbe istituire o designare un punto di contatto unico. I punti di contatto unici dovrebbero essere competenti per il coordinamento e l'agevolazione degli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. Ogni Stato membro dovrebbe notificare alla Commissione l'istituzione o la designazione del proprio punto di contatto unico ed eventuali modifiche. La Commissione dovrebbe pubblicare tali notifiche e i relativi aggiornamenti. I punti di contatto unici dovrebbero in particolare contribuire ad attenuare gli ostacoli ai flussi di informazioni derivanti dalla frammentazione del modo in cui le autorità di contrasto competenti comunicano tra loro in risposta alla crescente necessità di contrastare congiuntamente le attività criminali transfrontaliere, quali il traffico di droga, la criminalità informatica, la tratta di esseri umani e il terrorismo. Ai punti di contatto unici dovrebbe essere assegnata una serie di compiti minimi specifici; dovrebbero inoltre essere dotati di determinate capacità minime affinché possano svolgere efficacemente le loro funzioni di coordinamento in relazione allo scambio transfrontaliero di informazioni a fini di contrasto ai sensi della presente direttiva.

- (28) I punti di contatto unici dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni disponibili all'interno del loro Stato membro, anche mediante un accesso di facile uso a tutte le banche dati e piattaforme pertinenti dell'Unione e internazionali, secondo le modalità specificate nel diritto applicabile dell'Unione e nazionale. Per essere in grado di soddisfare i requisiti della presente direttiva, in particolare quelli relativi ai termini, è opportuno dotare i punti di contatto unici di risorse appropriate in termini di bilancio e di personale, comprese capacità di traduzione adeguate, e garantirne il funzionamento 24 ore su 24. In questo senso, la presenza di uno sportello che sia in grado di vagliare, trattare e indirizzare le richieste di informazioni che riceve potrebbe aumentarne l'efficienza ed efficacia. I punti di contatto unici dovrebbero altresì poter contattare in qualsiasi momento le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie necessarie. In pratica ciò può essere realizzato, ad esempio, assicurando la presenza fisica delle autorità giudiziarie all'interno dei locali del punto di contatto unico o la disponibilità funzionale di tali autorità giudiziarie all'interno dei locali del punto di contatto unico o direttamente su chiamata.
- (29) Affinché possano svolgere efficacemente le loro funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, i punti di contatto unici dovrebbero essere composti da personale delle autorità di contrasto competenti la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva. Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere in merito all'esatta organizzazione e all'esatta composizione necessarie per soddisfare tale obbligo, la polizia, i servizi doganali e altre autorità di contrasto competenti responsabili della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, nonché eventuali punti di contatto per gli uffici regionali e bilaterali, quali gli ufficiali di collegamento e gli addetti distaccati o assegnati in altri Stati membri e le apposite agenzie di contrasto dell'Unione, come Europol, potrebbero essere rappresentati nei punti di contatto unici. Tuttavia, ai fini di un coordinamento efficace, i punti di contatto unici dovrebbero comprendere quantomeno rappresentanti dell'unità nazionale Europol, dell'ufficio SIRENE e dell'ufficio centrale nazionale Interpol, quali istituiti dal pertinente atto giuridico dell'Unione o accordo internazionale e nonostante la presente direttiva non si applichi agli scambi di informazioni specificamente disciplinati da tali atti giuridici dell'Unione.
- (30) Date le richieste specifiche di cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto, compreso il trattamento di informazioni sensibili in tale contesto, è essenziale che il personale dei punti di contatto unici e delle autorità di contrasto competenti disponga delle conoscenze e competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni ai sensi della presente direttiva in modo legittimo, efficiente ed efficace. In particolare, al personale dei punti di contatto unici dovrebbero essere offerti, incoraggiandolo a beneficiarne, corsi di formazione adeguati e periodici a livello di Unione e nazionale che corrispondano alle esigenze professionali e ai contesti specifici e ne agevolino i contatti con i punti di contatto unici e le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri necessari per l'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva. A tale riguardo è opportuno prestare particolare attenzione al corretto uso degli strumenti di trattamento dei dati e dei sistemi informatici, alla trasmissione di conoscenze sui pertinenti quadri giuridici dell'Unione e nazionali nel settore della giustizia e degli affari interni, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, alla cooperazione nell'attività di contrasto e al trattamento delle informazioni riservate, e alle lingue in cui lo Stato membro interessato ha indicato che il suo punto di contatto unico è in grado di scambiare informazioni, al fine di contribuire a superare le barriere linguistiche. Al fine di fornire tali formazioni, ove opportuno gli Stati membri dovrebbero inoltre avvalersi dei corsi di formazione e degli appositi strumenti offerti dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, valutare la possibilità per il personale di trascorrere una settimana presso Europol e avvalersi delle apposite offerte presentate nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal bilancio dell'Unione, come il programma di scambio CEPOL.
- (31) Oltre alle competenze tecniche e alle conoscenze giuridiche, la fiducia reciproca e la comprensione comune sono requisiti essenziali per un'efficiente ed efficace cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto ai sensi della presente direttiva. I contatti personali acquisiti attraverso operazioni congiunte e la condivisione di competenze facilitano la creazione di un clima di fiducia e lo sviluppo di una cultura di polizia comune nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare la possibilità di effettuare corsi di formazione congiunti e scambi di personale incentrati sul trasferimento di conoscenze sui metodi di lavoro, sugli approcci investigativi e sulle strutture organizzative delle autorità di contrasto competenti in altri Stati membri.
- (32) Per aumentare la partecipazione ai corsi di formazione per il personale dei punti di contatto unici e delle autorità di contrasto competenti, gli Stati membri potrebbero anche prendere in considerazione incentivi specifici per tale personale.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

- (33) È necessario che i punti di contatto unici sviluppino e gestiscano un sistema elettronico unico di gestione dei casi dotato di determinate funzioni e capacità minime che consenta loro di svolgere ciascuno dei compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficace ed efficiente, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Il sistema di gestione dei casi è un sistema di flusso di lavoro che consente ai punti di contatto unici di gestire lo scambio di informazioni. È auspicabile che lo standard del formato universale dei messaggi istituito dal regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾ sia utilizzato per lo sviluppo del sistema di gestione dei casi.
- (34) Le norme stabilite nella direttiva (UE) 2016/680 si applicano al trattamento dei dati personali nel sistema di gestione dei casi. Il trattamento comprende lo stoccaggio. A fini di chiarezza e di protezione efficace dei dati personali, è opportuno che le norme stabilite in tale direttiva siano ulteriormente specificate nella presente direttiva. In particolare, per quanto riguarda il requisito stabilito nella direttiva (UE) 2016/680 secondo cui i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per le finalità per le quali sono trattati, la presente direttiva dovrebbe specificare che, qualora riceva informazioni scambiate a norma della presente direttiva contenenti dati personali, il punto di contatto unico dovrebbe conservare i dati personali nel sistema di gestione dei casi solo nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato per lo svolgimento dei suoi compiti a norma della presente direttiva. In caso contrario, il punto di contatto unico dovrebbe cancellare irrevocabilmente i dati personali dal sistema di gestione dei casi. Al fine di garantire che i dati personali siano conservati solo per il tempo necessario e proporzionato, conformemente alle norme relative ai termini per la conservazione e il riesame stabilite nella direttiva (UE) 2016/680, il punto di contatto unico dovrebbe verificare periodicamente se tali requisiti continuino ad essere soddisfatti. A tal fine, un primo riesame dovrebbe aver luogo al più tardi sei mesi dopo la conclusione di uno scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva, ossia il momento in cui è stata comunicata l'ultima informazione o è stata scambiata l'ultima comunicazione al riguardo. I requisiti della presente direttiva relativi al riesame e alla cancellazione non dovrebbero tuttavia pregiudicare la possibilità per le autorità nazionali competenti in materia di prevenzione e individuazione dei reati e delle relative indagini di conservare i dati personali nei loro fascicoli penali nazionali ai sensi del diritto nazionale, nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2016/680.
- (35) Al fine di assistere i punti di contatto unici e le autorità di contrasto competenti nello scambio di informazioni a norma della presente direttiva e di promuovere una cultura comune europea di polizia tra gli Stati membri, questi ultimi dovrebbero incoraggiare la cooperazione pratica tra i loro punti di contatto unici e le autorità di contrasto competenti. In particolare, il Consiglio dovrebbe organizzare riunioni dei capi dei punti di contatto unici almeno una volta all'anno per condividere le esperienze e le migliori prassi in materia di scambio di informazioni ai fini della presente direttiva. Tra le altre forme di cooperazione dovrebbero figurare l'elaborazione di manuali sullo scambio di informazioni in materia di contrasto, la compilazione di schede informative nazionali sulle informazioni direttamente e indirettamente accessibili, i punti di contatto unici, le autorità di contrasto designate e i regimi linguistici, o altri documenti sulle procedure comuni, affrontare le difficoltà relative ai flussi di lavoro, la sensibilizzazione sulle specificità dei quadri giuridici pertinenti e l'organizzazione, se del caso, di riunioni tra i pertinenti punti di contatto unici.
- (36) Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione necessari dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a raccogliere e fornire annualmente alla Commissione determinati dati relativi all'attuazione della presente direttiva. Tale obbligo è necessario in particolare per porre rimedio alla mancanza di dati comparabili per quantificare gli scambi transfrontalieri di informazioni pertinenti tra le autorità di contrasto competenti; inoltre esso agevola l'obbligo di rendicontazione da parte della Commissione in merito all'attuazione della presente direttiva. I dati richiesti per tale finalità dovrebbero essere generati automaticamente dal sistema di gestione dei casi e da SIENA.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

- (37) La natura transfrontaliera della criminalità transnazionale e del terrorismo richiede che gli Stati membri facciano affidamento gli uni sugli altri per prevenire e individuare tali reati o effettuare le relative indagini. Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire garantire un flusso adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti e con Europol, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione attraverso la fissazione di norme comuni e una cultura comune per lo scambio di informazioni e attraverso strumenti e canali di comunicazione moderni, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (38) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 7 marzo 2022.
- (39) La presente direttiva si basa sui valori fondanti dell'Unione enunciati all'articolo 2 TUE, tra cui lo Stato di diritto, la libertà e la democrazia. Essa rispetta altresì i diritti e le garanzie fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui rispettivamente agli articoli 6, 7 e 8 della Carta, nonché all'articolo 16 TFUE. Qualsiasi trattamento dei dati personali ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato, e soggetto a condizioni chiare, requisiti rigorosi e vigilanza efficace da parte delle autorità nazionali di controllo istituite dalla direttiva (UE) 2016/680 e del Garante europeo della protezione dei dati, se del caso in linea con i rispettivi mandati.
- (40) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente direttiva si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente direttiva, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (41) L'Irlanda partecipa alla presente direttiva ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽²¹⁾.
- (42) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²²⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽²³⁾.
- (43) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁴⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio ⁽²⁵⁾.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽²¹⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽²²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽²³⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁽²⁴⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽²⁵⁾ Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

- (44) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁶⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio ⁽²⁷⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme armonizzate per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.

In particolare la presente direttiva stabilisce norme riguardanti:

- a) le richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici istituiti o designati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto, la comunicazione di informazioni a seguito di tali richieste, le lingue di lavoro dei punti di contatto unici, i termini obbligatori per fornire le informazioni richieste e i motivi del rigetto di tali richieste;
- b) la trasmissione di propria iniziativa, da parte di uno Stato membro, di informazioni pertinenti ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, in particolare le circostanze e le modalità di comunicazione di tali informazioni;
- c) il canale prestabilito di comunicazione da utilizzare per tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva e le informazioni da comunicare ai punti di contatto unici in relazione agli scambi di informazioni che avvengono direttamente tra le autorità di contrasto competenti;
- d) l'istituzione o la designazione, così come l'organizzazione, i compiti, la composizione e le capacità dei punti di contatto unici di ciascuno Stato membro, compresi lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico unico di gestione dei casi per lo svolgimento dei loro compiti a norma della presente direttiva.

2. La presente direttiva non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto competenti ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini che sono specificamente disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione. Fatti salvi i loro obblighi ai sensi della presente direttiva o di altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni volte ad agevolare ulteriormente lo scambio di informazioni con le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, anche mediante accordi bilaterali o multilaterali.

⁽²⁶⁾ GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽²⁷⁾ Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 1).

3. La presente direttiva non impone agli Stati membri alcun obbligo di:
- procurarsi le informazioni mediante misure coercitive;
 - conservare le informazioni ai fini esclusivi della loro comunicazione alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri;
 - comunicare informazioni alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri da utilizzare a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario.
4. La presente direttiva non istituisce alcun diritto di utilizzare le informazioni comunicate conformemente alla stessa a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. Lo Stato membro che fornisce le informazioni può acconsentire al loro utilizzo come prova nei procedimenti giudiziari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- «autorità di contrasto competente»: qualsiasi autorità di polizia, doganale o altra autorità degli Stati membri competente, ai sensi del diritto nazionale, a esercitare l'autorità e ad adottare misure coercitive ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, o qualsiasi autorità che partecipi a entità comuni istituite tra due o più Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, ma esclude le agenzie o le unità che si occupano specificamente di questioni di sicurezza nazionale e gli ufficiali di collegamento distaccati a norma dell'articolo 47 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen;
- «autorità di contrasto designata»: un'autorità di contrasto competente autorizzata a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
- «reato grave»:
 - un reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ⁽²⁸⁾;
 - un reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2016/794;
- «informazioni»: qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche o giuridiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto competenti ai fini dello svolgimento dei loro compiti, previsti dal diritto nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di relativa indagine, incluse le informazioni di polizia di natura penale;
- «informazioni disponibili»: le informazioni direttamente accessibili e le informazioni indirettamente accessibili;
- «informazioni direttamente accessibili»: le informazioni contenute in una banca dati a cui può accedere direttamente il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni;
- «informazioni indirettamente accessibili»: le informazioni che il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro a cui sono richieste le informazioni possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro, qualora ciò sia permesso dal diritto nazionale e ad esso conforme, senza l'adozione di misure coercitive;
- «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2016/680.

⁽²⁸⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

*Articolo 3***Principi sullo scambio di informazioni**

Ogni Stato membro, in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva, garantisce che:

- a) le informazioni disponibili possano essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti degli altri Stati membri («principio di disponibilità»);
- b) le condizioni per la richiesta di informazioni ai punti di contatto unici e alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri e quelle per la comunicazione di informazioni agli stessi siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe all'interno di tale Stato membro («principio dell'accesso equivalente»);
- c) siano protette le informazioni comunicate al suo punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti che sono contrassegnate come riservate conformemente alle prescrizioni stabilite nel diritto nazionale, offrendo un livello di riservatezza analogo a quello del diritto nazionale dello Stato membro che ha comunicato le informazioni («principio di riservatezza»);
- d) se le informazioni richieste sono state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo, tali informazioni siano comunicate solo a un altro Stato membro o a Europol con il consenso dello Stato membro o del paese terzo che ha inizialmente comunicato le informazioni e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo («principio della proprietà dei dati»);
- e) i dati personali scambiati ai sensi della presente direttiva che risultino inesatti, incompleti o non più aggiornati siano cancellati o rettificati, o il loro trattamento sia limitato, a seconda dei casi, e qualsiasi destinatario ne sia informato senza ritardo («principio dell'affidabilità dei dati»).

CAPO II

SCAMBIO DI INFORMAZIONI ATTRAVERSO I PUNTI DI CONTATTO UNICI*Articolo 4***Richieste di informazioni ai punti di contatto unici**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni presentate dal loro punto di contatto unico e, qualora sia disposto in tal senso dal diritto nazionale, dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro siano conformi ai requisiti stabiliti ai paragrafi da 2 a 6.

Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione un elenco delle autorità di contrasto da esso designate. Gli Stati membri informano la Commissione in caso di modifiche di tale elenco. La Commissione pubblica online una raccolta di tali elenchi e la tiene aggiornata.

Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di contrasto designate, quando presentano una richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ne inviino contemporaneamente copia al loro punto di contatto unico.

2. Gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di contrasto designate di non inviare, caso per caso, copia di una richiesta di informazioni al loro punto di contatto unico contemporaneamente alla sua presentazione al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti casi:

- a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
- b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
- c) la sicurezza di una persona.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni siano presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro solo se sussistono motivi oggettivi per ritenere che:

- a) le informazioni richieste siano necessarie e proporzionate per conseguire la finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma; e
- b) le informazioni richieste siano a disposizione di tale altro Stato membro.

4. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro precisi se si tratta di una richiesta urgente e, in tal caso, motivi l'urgenza. Tali richieste di informazioni sono considerate urgenti se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti del caso in questione, vi sono motivi oggettivi per ritenere che le informazioni richieste rientrino tra una o più delle categorie seguenti:

- a) siano essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;
- b) siano necessarie per prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrità fisica di una persona;
- c) siano necessarie per adottare una decisione che potrebbe comportare il mantenimento di misure restrittive che equivalgono alla privazione della libertà;
- d) vi sia un rischio imminente di perdere rilevanza se non comunicate con urgenza e siano considerate importanti per la prevenzione e l'individuazione dei reati o le relative indagini.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengano tutti i dettagli necessari per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità della presente direttiva e comprendano almeno i seguenti elementi:

- a) una specifica delle informazioni richieste il più dettagliata possibile tenuto conto delle circostanze;
- b) una descrizione della finalità per cui sono richieste le informazioni, compresa una descrizione dei fatti e l'indicazione del reato base;
- c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano disponibili allo Stato membro destinatario della richiesta;
- d) una spiegazione del legame tra la finalità della richiesta di informazioni e qualsiasi persona fisica o giuridica o entità a cui le informazioni si riferiscono, se del caso;
- e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso, conformemente al paragrafo 4;
- f) le restrizioni sull'utilizzo delle informazioni contenute nella richiesta per scopi diversi da quelli per cui è stata presentata.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di informazioni siano presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 11.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni a seguito di richieste ai punti di contatto unici

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico comunichi le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il più presto possibile e in ogni caso entro i termini seguenti, a seconda dei casi:

- a) otto ore in caso di richieste urgenti relative a informazioni direttamente accessibili;
- b) tre giorni di calendario in caso di richieste urgenti relative a informazioni indirettamente accessibili;
- c) sette giorni di calendario per tutte le altre richieste.

I termini di cui al primo comma decorrono dal ricevimento della richiesta di informazioni.

2. Se, in base al diritto nazionale conformemente all'articolo 9, uno Stato membro può comunicare le informazioni richieste solo previa autorizzazione giudiziaria, tale Stato membro può derogare ai termini stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo nella misura necessaria all'ottenimento di tale autorizzazione. In questi casi gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico:

- a) informi immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi; e
- b) aggiorni di conseguenza il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto e comunichi le informazioni richieste il prima possibile a seguito del ricevimento dell'autorizzazione giudiziaria.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico comunichi le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 6.

Gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico trasmetta una copia delle informazioni richieste al punto di contatto unico dello Stato membro richiedente contestualmente all'invio delle informazioni richieste all'autorità di contrasto designata di tale Stato membro.

Gli Stati membri possono consentire ai loro punti di contatto unici di non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni alle autorità di contrasto designate di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, una copia di tali informazioni al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:

- a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
- b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
- c) la sicurezza di una persona.

Articolo 6

Rigetto delle richieste di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico si opponga alla comunicazione delle informazioni richieste a norma dell'articolo 4 soltanto quando sussiste uno dei motivi di seguito elencati:

- a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto competenti dello Stato membro destinatario della richiesta;
- b) la richiesta di informazioni non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4;
- c) l'autorizzazione giudiziaria prevista dal diritto nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta conformemente all'articolo 9 è stata rifiutata;
- d) le informazioni richieste costituiscono dati personali diversi da quelli che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 10, lettera b);
- e) le informazioni richieste sono risultate inesatte, incomplete o non più aggiornate e non possono essere comunicate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680;
- f) vi sono motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste:
 - i) sia contraria agli interessi essenziali della sicurezza nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta o li danneggi;
 - ii) metta a repentaglio il buon esito di un'indagine penale in corso o la sicurezza di una persona;
 - iii) danneggi indebitamente gli importanti interessi tutelati di una persona giuridica;

- g) la richiesta riguardi:
- i) un reato passibile di una pena massima detentiva di un anno, o inferiore, a norma del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta; o
 - ii) una questione che non costituisce reato ai sensi del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta;
- h) le informazioni richieste siano state inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo che non ha acconsentito alla comunicazione delle informazioni.

Gli Stati membri valutano con la dovuta diligenza se la richiesta di informazioni presentata al loro punto di contatto unico sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, in particolare per quanto riguarda l'eventuale violazione manifesta dei diritti fondamentali.

Un eventuale rigetto della richiesta di informazioni richieste interessa solo la parte delle informazioni richieste cui si riferiscono i motivi indicati al primo comma e, se del caso, non riguarda l'obbligo di comunicare gli altri elementi delle informazioni in conformità della presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico informi il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente in merito al rigetto della richiesta di informazioni, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1.

3. Se del caso, gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico richieda immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente, i chiarimenti e le precisazioni necessari per trattare una richiesta di informazioni che altrimenti dovrebbe essere rigettata.

I termini stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti o di precisazioni da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorità di contrasto designata dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti o precisazioni sono forniti.

4. Il rigetto della richiesta di informazioni, le relative motivazioni e le richieste di chiarimenti o precisazioni e i chiarimenti o le precisazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo nonché qualsiasi altra comunicazione relativa alle richieste di informazioni presentate al punto di contatto unico di un altro Stato membro sono trasmessi nella lingua in cui è stata presentata la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 6.

CAPO III

ALTRI SCAMBI DI INFORMAZIONI

Articolo 7

Comunicazione di informazioni di propria iniziativa

1. Gli Stati membri possono comunicare di propria iniziativa, tramite il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti, le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti comunichino di propria iniziativa le informazioni di cui l'uno o le altre dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati gravi o delle relative indagini. Tuttavia tale obbligo non sussiste nella misura in cui le motivazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) o f), si applicano a tali informazioni.

3. Gli Stati membri assicurano che, qualora il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti comunichino informazioni di propria iniziativa al punto di contatto unico di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 o 2, esse siano in una delle lingue incluse nell'elenco compilato da tale altro Stato membro a norma dell'articolo 11.

Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico, quando comunica informazioni di propria iniziativa all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, ne invii contestualmente copia al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità di contrasto competenti, quando comunicano informazioni di propria iniziativa a un altro Stato membro, ne inviino contestualmente copia al punto di contatto unico del proprio Stato membro e, se del caso, al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

4. Gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di contrasto competenti di non inviare, contestualmente alla comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro in conformità del presente articolo, copia di tali informazioni al punto di contatto unico del loro Stato membro o al punto di contatto unico di tale altro Stato membro qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:

- a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
- b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
- c) la sicurezza di una persona.

Articolo 8

Scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti

1. Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico, quando presenta una richiesta di informazioni direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invii contestualmente copia di tale richiesta al punto di contatto unico di tale altro Stato membro. Gli Stati membri garantiscono che una delle loro autorità di contrasto competenti, quando comunica informazioni a seguito di tale richiesta, ne invii contestualmente copia al punto di contatto unico del proprio Stato membro.

2. Gli Stati membri garantiscono che una delle loro autorità di contrasto, quando presenta una richiesta di informazioni o comunica informazioni a seguito di tale richiesta direttamente a un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, invii contestualmente copia di tale richiesta o di tali informazioni al punto di contatto unico del proprio Stato membro e al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

3. Gli Stati membri possono consentire al loro punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di non inviare copie delle richieste o delle informazioni di cui al paragrafo 1 o 2 qualora ciò comprometta uno o più dei seguenti elementi:

- a) un'indagine altamente sensibile in corso per la quale il trattamento delle informazioni richiede un adeguato livello di riservatezza;
- b) i casi di terrorismo che non comportano situazioni di emergenza o di gestione delle crisi;
- c) la sicurezza di una persona.

CAPO IV

NORME AGGIUNTIVE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI SENSI DEI CAPI II E III*Articolo 9***Autorizzazione giudiziaria**

1. Uno Stato membro non richiede un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri ai sensi del capo II o III se il suo diritto nazionale non prevede un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni analoghe al suo interno.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora il loro diritto nazionale richieda un'autorizzazione giudiziaria per la comunicazione di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri a norma del capo II o III, il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti adottino immediatamente tutte le misure necessarie, conformemente al loro diritto nazionale, per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria.
3. Le richieste di autorizzazione giudiziaria di cui al paragrafo 2 sono valutate e decise in conformità del diritto nazionale dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente.

*Articolo 10***Norme aggiuntive per le informazioni che costituiscono dati personali**

Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti comunicano informazioni di cui ai capo II o III che costituiscono dati personali:

- a) i dati personali siano esatti, completi e aggiornati, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680;
- b) le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano limitate a quelle elencate nella Sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794 e siano necessarie e proporzionate al raggiungimento dello scopo della richiesta;
- c) il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti forniscano anche, contestualmente e nella misura del possibile, gli elementi necessari che consentono al punto di contatto unico o all'autorità di contrasto competente dell'altro Stato membro di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali e la misura in cui essi sono aggiornati.

*Articolo 11***Elenco delle lingue**

1. Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco indicante una o più lingue in cui il loro punto di contatto unico è in grado di scambiare informazioni. Tale elenco comprende l'inglese.
2. Gli Stati membri trasmettono l'elenco di cui al paragrafo 1 e i relativi aggiornamenti alla Commissione. La Commissione pubblica online una raccolta di tali elenchi e la tiene aggiornata.

*Articolo 12***Trasmissione delle informazioni a Europol**

1. Gli Stati membri provvedono affinché, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime o comunicano informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III della presente direttiva, il personale del loro punto di contatto unico o delle loro autorità di contrasto competenti valuti, caso per caso e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/794, se sia necessario inviare una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardano reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol, quali stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando una copia di una richiesta di informazioni o una copia di informazioni è trasmessa a Europol a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le finalità del trattamento delle informazioni e le eventuali limitazioni di tale trattamento a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794 siano debitamente comunicate a Europol. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni inizialmente ottenute da un altro Stato membro o da un paese terzo siano trasmesse a Europol a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo se tale altro Stato membro o tale paese terzo ha dato il suo consenso.

Articolo 13

Canale di comunicazione sicuro

1. Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti si avvalgano dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (SIENA) per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 12.
2. Gli Stati membri possono consentire al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di non avvalersi di SIENA per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa ai sensi del capo II o III o dell'articolo 12 in uno o più dei seguenti casi:
 - a) lo scambio di informazioni richiede il coinvolgimento di paesi terzi od organizzazioni internazionali o vi sono ragioni obiettive per ritenere che tale coinvolgimento sarà necessario in una fase successiva, anche attraverso il canale di comunicazione Interpol;
 - b) l'urgenza della richiesta di informazioni richiede l'uso temporaneo di un altro canale di comunicazione;
 - c) un incidente tecnico od operativo imprevisto impedisce al loro punto di contatto unico o alle loro autorità di contrasto competenti di utilizzare SIENA per lo scambio di informazioni.
3. Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico e tutte le loro autorità di contrasto competenti che potrebbero intervenire nello scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva siano direttamente collegati a SIENA, anche, se del caso, mediante dispositivi mobili.

CAPO V

PUNTO DI CONTATTO UNICO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA GLI STATI MEMBRI

Articolo 14

Istituzione o designazione e compiti e capacità del punto di contatto unico

1. Ogni Stato membro istituisce o designa un punto di contatto unico. Il punto di contatto unico costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico sia attrezzato e abilitato a svolgere almeno tutti i compiti seguenti:
 - a) ricevere e valutare le richieste di informazioni presentate in conformità dell'articolo 4 nelle lingue notificate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;
 - b) inoltrare le richieste di informazioni alle pertinenti autorità di contrasto competenti e, se necessario, coordinare tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;
 - c) coordinare l'analisi e la strutturazione delle informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri;

- d) comunicare, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ad altri Stati membri in conformità degli articoli 5 e 7;
- e) rifiutare di comunicare informazioni ai sensi dell'articolo 6 e, se necessario, richiedere chiarimenti o precisazioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3;
- f) inviare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri a norma dell'articolo 4 e, se necessario, fornire chiarimenti o precisazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il loro punto di contatto unico:
 - i) abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le loro autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere i propri compiti ai sensi della presente direttiva;
 - ii) svolga i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno;
 - iii) disponga del personale qualificato, degli appropriati strumenti operativi, risorse tecniche e finanziarie, infrastrutture e capacità, anche di traduzione, necessari per svolgere i propri compiti in modo adeguato, efficiente e rapido conformemente alla presente direttiva, anche, ove applicabile, entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
- b) le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie richieste dal diritto nazionale conformemente all'articolo 9 siano a disposizione del punto di contatto unico su chiamata 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno.

4. Entro un mese dall'istituzione o dalla designazione del loro punto di contatto unico, gli Stati membri ne danno notifica alla Commissione. Informano la Commissione in caso di modifiche riguardanti il loro punto di contatto unico.

La Commissione pubblica tali notifiche, e gli eventuali relativi aggiornamenti, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 15

Organizzazione, composizione e formazione

1. Gli Stati membri determinano l'organizzazione e la composizione del proprio punto di contatto unico in modo tale che esso possa svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficiente ed efficace.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sia composto da personale proveniente dalle loro autorità di contrasto competenti la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva, compresi almeno gli organismi seguenti nella misura in cui lo Stato membro interessato è tenuto dal pertinente diritto o accordo internazionale a istituire tali unità o uffici:

- a) l'unità nazionale Europol istituita dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/794;
- b) l'ufficio SIRENE istituito dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862;
- c) l'ufficio centrale nazionale Interpol istituito dall'articolo 32 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale – Interpol.

3. Gli Stati membri assicurano che il personale del loro punto di contatto unico sia adeguatamente qualificato per svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri forniscono al personale del loro punto di contatto unico l'accesso a una formazione adeguata e regolare, in particolare per quanto riguarda gli elementi seguenti:

- a) l'uso di strumenti di trattamento dei dati utilizzati all'interno del punto di contatto unico, in particolare SIENA e il sistema di gestione dei casi;
- b) l'applicazione del diritto dell'Unione e nazionale pertinente per le attività del punto di contatto unico ai sensi della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, compresa la direttiva (UE) 2016/680, la cooperazione transfrontaliera tra autorità di contrasto, compresi la presente direttiva e il regolamento (UE) 2016/794, e il trattamento delle informazioni riservate;

- c) l'uso delle lingue incluse nell'elenco stabilito dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 11.

Articolo 16

Sistema di gestione dei casi

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sviluppi e gestisca un sistema elettronico unico di trattamento dei casi che funga da archivio e consenta al punto di contatto unico di svolgere i suoi compiti ai sensi della presente direttiva. Il sistema di gestione dei casi presenta almeno tutte le funzioni e capacità seguenti:

- a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di altre comunicazioni relative a tali richieste con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti il rigetto delle richieste di informazioni nonché le richieste e i chiarimenti o precisazioni di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;
- b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto competenti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b);
- c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri in conformità degli articoli 5, 7 e 8;
- d) controllo incrociato delle richieste di informazioni ricevute di cui agli articoli 5 e 8 con le informazioni di cui dispone il punto di contatto unico, comprese le informazioni comunicate a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, e altre informazioni pertinenti registrate nel sistema di gestione dei casi;
- e) garanzia di un seguito adeguato e rapido alle richieste di informazioni ricevute di cui all'articolo 4, in particolare al fine di rispettare i termini per la comunicazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 5;
- f) interoperabilità con SIENA, assicurando in particolare che le comunicazioni ricevute tramite SIENA possano essere registrate direttamente nel sistema di gestione dei casi e che le comunicazioni inviate tramite tale applicazione possano essere inviate direttamente dallo stesso sistema;
- g) generazione di statistiche sugli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva ai fini di valutazione e monitoraggio, in particolare ai fini dell'articolo 18;
- h) registrazione degli accessi e di altre operazioni di trattamento in relazione alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei casi a fini di rendicontabilità e di cibersicurezza, in conformità dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680.

2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i rischi connessi alla cibersicurezza relativi al sistema di gestione dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace e che siano previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato al punto di contatto unico per svolgere i compiti assegnatigli a norma della presente direttiva e che i dati personali ivi contenuti siano successivamente cancellati irrevocabilmente.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico verifichi, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente periodicamente, la conformità al paragrafo 3.

Articolo 17

Cooperazione tra punti di contatto unici

1. Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione pratica tra i loro punti di contatto unici e le loro autorità di contrasto competenti ai fini della presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i capi dei punti di contatto unici si riuniscano almeno una volta all'anno per valutare la qualità della cooperazione tra i loro servizi, discutere le misure tecniche od organizzative necessarie in caso di difficoltà e chiarire le procedure ove necessario.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Statistiche

1. Entro il 1° marzo di ogni anno ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri ai sensi della presente direttiva avvenuti nel corso dell'anno di calendario precedente.
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardino almeno:
 - a) il numero di richieste di informazioni presentate dal loro punto di contatto unico e, se del caso, dalle loro autorità di contrasto competenti;
 - b) il numero di richieste di informazioni ricevute dal loro punto di contatto unico e dalle loro autorità di contrasto competenti e il numero di richieste di informazioni cui hanno risposto, ripartito per richieste urgenti e non urgenti e per Stato membro richiedente;
 - c) il numero di richieste di informazioni rigettate a norma dell'articolo 6, ripartito per Stato membro richiedente e motivo del rigetto;
 - d) il numero di casi in cui non sono stati rispettati i termini indicati all'articolo 5, paragrafo 1, non a causa della necessità di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, ripartito per Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni in questione.
3. La Commissione compila le statistiche minime fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 2 e le mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 19

Relazioni

1. Entro il 12 giugno 2026 e ogni cinque anni dopo il 12 giugno 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva, contenente informazioni dettagliate su come ciascuno Stato membro l'ha attuata. Nell'elaborare detta relazione, la Commissione presta particolare attenzione all'efficacia dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto competenti, ai motivi di rigetto delle richieste di informazioni, in particolare quando le richieste non rientrano nell'ambito degli obiettivi della presente direttiva, nonché all'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati e sulla fornitura di informazioni a Europol.
2. Entro il 12 giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sulla cooperazione nell'attività di contrasto, gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e la protezione dei dati personali. La Commissione tiene conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva, compresi, se del caso, gli ostacoli pratici che ne intralciano l'effettiva attuazione. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se opportuno, una proposta legislativa.

*Articolo 20***Modifica della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

A decorrere dal 12 dicembre 2024, le parti degli articoli 39 e 46 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen che non sono state sostituite dalla decisione quadro 2006/960/GAI sono sostituite dalla presente direttiva nella misura in cui tali articoli riguardano lo scambio di informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

*Articolo 21***Abrogazione**

La decisione quadro 2006/960/GAI è abrogata a decorrere dal 12 dicembre 2024.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

*Articolo 22***Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2024. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

In deroga al primo comma, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 13 entro il 12 giugno 2027. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni di cui al primo comma e al secondo comma adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 23***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 24***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 10 maggio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. ROSWALL

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articoli 3 e 9
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 4
Articolo 6	Articoli 11, 12 e 13
Articolo 7	Articoli 7 e 8
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 3
Articolo 10	Articolo 6
Articolo 11	Articolo 21
Articolo 12	Articolo 19
Articolo 13	Articolo 22

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/978 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Grebbebestadostron» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Grebbebestadostron» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Grebbebestadostron» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Grebbebestadostron» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 34 del 30.1.2023, pag. 33.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2023

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/979 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2023****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nueces de Nerpio» (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Nueces de Nerpio» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Nueces de Nerpio» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Nueces de Nerpio» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 41 del 3.2.2023, pag. 28.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/980 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di Galileo e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 ha introdotto i tachigrafi intelligenti, che comprendono un collegamento al sistema globale di navigazione satellitare (*Global Navigation Satellite System*, «GNSS»).
- (2) Le specifiche tecniche per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha introdotto nuovi requisiti per il tachigrafo intelligente, che hanno richiesto la modifica delle relative specifiche tecniche. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione ⁽⁴⁾ ha pertanto modificato il regolamento (UE) 2016/799 per introdurre una seconda versione del tachigrafo intelligente.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 ha introdotto l'uso obbligatorio del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (*Open Service Navigation Message Authentication*, «OSNMA») di Galileo da parte dei tachigrafi intelligenti, al fine di consentire l'autenticazione delle posizioni registrate dal tachigrafo mediante l'uso del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) di Galileo.
- (5) L'OSNMA è attualmente in una fase di prova pubblica e la sua dichiarazione di servizio è prevista solo dopo la data di introduzione della seconda versione del tachigrafo intelligente nei veicoli di nuova immatricolazione. Ciò provoca incertezza per quanto riguarda sia l'omologazione delle unità elettroniche di bordo, sia il comportamento dei tachigrafi intelligenti di seconda versione in seguito a una futura modifica del segnale nello spazio nell'OSNMA.
- (6) Per garantire condizioni di prova e di omologazione armonizzate, nonché comportamenti armonizzati delle unità elettroniche di bordo, è necessario garantire un funzionamento comune dei tachigrafi intelligenti di seconda versione, sia prima che dopo la dichiarazione di servizio dell'OSNMA.
- (7) I primi tachigrafi intelligenti di seconda versione dovrebbero essere omologati sulla base del segnale nello spazio e del materiale crittografico dell'OSNMA disponibili per la fase di prova pubblica del servizio. Al fine di garantire che il conducente non sia disturbato dopo la modifica del segnale operativo nello spazio, tali tachigrafi dovrebbero ignorare l'OSNMA fino a quando non potranno essere aggiornati per utilizzare appieno tale servizio. Ciò crea un periodo di transizione per i tachigrafi intelligenti di seconda versione per quanto riguarda l'uso dell'OSNMA.

⁽¹⁾ GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti (GU L 273 del 30.7.2021, pag. 1).

- (8) Tali tachigrafi di transizione dovrebbero garantire tutte le funzionalità di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014.
- (9) Una volta effettuata la dichiarazione di servizio OSNMA, si prevede che non saranno necessarie modifiche dell'hardware per consentire ai tachigrafi di funzionare con il servizio OSNMA operativo. Dovrebbe pertanto essere possibile aggiornare il software di un tachigrafo di transizione per utilizzare appieno l'OSNMA non appena sarà disponibile.
- (10) Alla luce dei futuri sviluppi riguardanti la disponibilità e il funzionamento dell'OSNMA, la possibilità di aggiornare il tachigrafo in un'officina o eventuali tecniche di manipolazione del tachigrafo rilevate sul campo, la Commissione può riesaminare l'opportunità di rivedere le specifiche tecniche, compresa l'opportunità di imporre l'uso completo delle capacità dell'OSNMA per il tachigrafo intelligente di transizione.
- (11) È opportuno concedere all'industria tempo sufficiente per attuare le misure transitorie. La richiesta di omologazione dei tachigrafi di transizione dovrebbe pertanto essere possibile almeno fino al 31 dicembre 2023. Dovrebbe inoltre essere possibile continuare a installare tachigrafi di transizione per un periodo di tempo limitato dopo la dichiarazione di servizio OSNMA.
- (12) Le autorità di contrasto dovrebbero essere in grado di riconoscere, una volta terminato il periodo di transizione, se il tachigrafo intelligente installato è dotato di una versione software che gli consente di utilizzare l'OSNMA di Galileo.
- (13) L'attuale data di applicazione di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 impedisce alle autorità di omologazione di rilasciare l'omologazione per apparecchiature a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 in conformità alle modifiche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 prima del 21 agosto 2023. Tuttavia, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 165/2014, a decorrere da tale data i veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro devono essere dotati della nuova versione del tachigrafo intelligente. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 per consentire il rilascio delle omologazioni non appena il presente regolamento entra in vigore.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 è inserito il comma seguente:

«Tuttavia, a decorrere dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE per un nuovo tipo di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né di concedere una proroga per un tipo esistente di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né vietano la registrazione, l'immissione sul mercato o l'entrata in servizio di un nuovo tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica se l'apparecchio in questione è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 quale modificato dal presente regolamento.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 agosto 2023.

Tuttavia, a decorrere dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE per un nuovo tipo di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né di concedere una proroga per un tipo esistente di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né vietano la registrazione, l'immissione sul mercato o l'entrata in servizio di un nuovo tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica se l'apparecchio in questione è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 e dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è aggiunta la seguente appendice 17:

«Appendice 17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'USO DELL'OSNMA DA PARTE DEI TACHIGRAFI

1. DEFINIZIONI E ACRONIMI

1.1. **Definizioni**

Dichiarazione di servizio del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (OSNMA) di Galileo: la dichiarazione della Commissione europea che stabilisce l'entrata dell'OSNMA di Galileo nella sua fase operativa.

Unità elettronica di bordo di transizione: un'unità elettronica di bordo conforme alle disposizioni della presente appendice.

Le unità elettroniche di bordo di transizione sono costruite conformemente al SIS ICD e agli orientamenti sui ricevitori OSNMA applicabili alla fase di prova pubblica dell'OSNMA. Contengono un ricevitore GNSS in grado di utilizzare l'OSNMA disponibile durante la fase di prova pubblica.

Le unità elettroniche di bordo di transizione non sono tuttavia in grado di autenticare i messaggi di navigazione disponibili dopo la dichiarazione di servizio OSNMA, a causa del necessario aggiornamento del materiale crittografico nell'unità elettronica di bordo. È necessario applicare un adeguato aggiornamento software, in modo che tali unità elettroniche possano iniziare a utilizzare l'OSNMA e soddisfare tutti i requisiti dell'allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16. Prima dell'aggiornamento, le unità elettroniche di bordo di transizione implementano le funzionalità relative all'OSNMA come specificato nella presente appendice. Le funzionalità non relative all'OSNMA rimangono invariate.

Se viene applicato l'adeguato aggiornamento software, le unità elettroniche di bordo di transizione implementano il SIS ICD e gli orientamenti sui ricevitori OSNMA applicabili alla fase operativa dell'OSNMA e soddisfano tutti i requisiti dell'allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16, utilizzando l'OSNMA disponibile durante la fase operativa.

Tachigrafo di transizione: un tachigrafo comprendente un'unità elettronica di bordo di transizione.

1.2. **Acronimi**

ICD	Documento di controllo dell'interfaccia (<i>Interface Control Document</i>)
OSNMA	Servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (<i>Open Service Navigation Message Authentication</i>) di Galileo
SIS	Segnale nello spazio (<i>Signal in Space</i>)
VU	Unità elettronica di bordo (<i>Vehicle Unit</i>)

2. **CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'OSNMA**

Al fine di consentire ai veicoli immatricolati per la prima volta di essere muniti della versione 2 dei tachigrafi di seconda generazione, a partire dalla data di introduzione richiesta di cui all'allegato IC, sezione 1, lettera ccc), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, è necessario omologare, produrre e commercializzare le unità elettroniche di bordo prima della dichiarazione di servizio OSNMA. Per tali unità elettroniche di bordo, denominate unità elettroniche di bordo di transizione, i requisiti relativi all'OSNMA dell'allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16 devono essere adattati in modo che tali unità possano essere omologate e utilizzate sul campo.

Le disposizioni di cui alla presente appendice definiscono i requisiti specifici applicabili alle unità elettroniche di bordo di transizione. Esse si applicano solo alle unità elettroniche di bordo dotate di ricevitore GNSS interno.

3. REQUISITI APPLICABILI AL RICEVITORE GNSS DEI TACHIGRAFI DI TRANSIZIONE

TRA_001 Le unità elettroniche di bordo di transizione devono comprendere un ricevitore GNSS in grado di utilizzare l'OSNMA disponibile durante la sua fase di prova pubblica.

TRA_002 I requisiti dell'appendice 12 si applicano al ricevitore GNSS incluso nelle unità elettroniche di bordo di transizione con le seguenti interpretazioni:

- il SIS ICD e gli orientamenti per ricevitori OSNMA cui si fa riferimento sono i documenti disponibili per la fase di prova pubblica:
 - *Galileo Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) User ICD for the Test Phase* (IDC dell'utente dell'OSNMA di Galileo per la fase di prova), numero 1.0, novembre 2021,
 - *Galileo Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) Receiver Guidelines for the Test Phase* (orientamenti per ricevitori OSNMA di Galileo per la fase di prova), numero 1.0, novembre 2021;
- OSNMA è il servizio disponibile durante la fase di prova pubblica;
- SIS è il segnale nello spazio disponibile durante la fase di prova pubblica.

TRA_003 Il ricevitore GNSS incluso nelle unità elettroniche di bordo di transizione deve essere progettato in modo che, in seguito a un aggiornamento del suo software, applicato mediante un aggiornamento del software dell'unità elettronica di bordo, sia pienamente conforme ai requisiti dell'allegato 12, utilizzando l'OSNMA disponibile durante la sua fase operativa.

4. REQUISITI APPLICABILI ALLE UNITÀ ELETTRONICHE DI BORDO DI TRANSIZIONE

Le unità elettroniche di bordo di transizione possono elaborare il segnale OSNMA disponibile durante la sua fase di prova pubblica, ma non sono in grado di segnalare lo stato di autenticazione dei messaggi di navigazione del SIS disponibile durante la fase operativa dell'OSNMA fino a che non viene applicato un adeguato aggiornamento software. Esse pertanto ritengono che le posizioni standard fornite dal ricevitore GNSS siano sempre autenticate.

I requisiti dell'allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16 si applicano con le seguenti interpretazioni.

TRA_004 Nell'allegato IC, punto 3.9.15 Anomalia «Conflitto di orari», il requisito 86 è da intendersi nel modo seguente:

*Questa anomalia deve attivarsi, **quando non è attivo il modo taratura**, qualora la VU rilevi una discrepanza tra l'orario della funzione di misurazione del tempo dell'unità elettronica di bordo e l'orario proveniente dalle posizioni standard trasmesse dal ricevitore GNSS o dal dispositivo GNSS esterno. Si rileva una «discrepanza di orario» se la differenza tra gli orari è superiore a ± 3 secondi, corrispondente all'accuratezza di cui al requisito 41 bis; quest'ultima è aumentata dello sfasamento massimo dell'ora giornaliero. Questa anomalia deve essere registrata insieme al valore dell'orologio interno dell'apparecchio di controllo. La VU deve effettuare il controllo per attivare l'anomalia «Conflitto di orari» subito prima di regolare automaticamente il suo orologio interno, in conformità al requisito 211.*

TRA_005 Nell'allegato IC, punto 3.9.18 Anomalia «Anomalia GNSS», il requisito 88 bis è da intendersi nel modo seguente:

Questa anomalia deve attivarsi, quando non è attivo il modo taratura, qualora il ricevitore GNSS rilevi un attacco, come specificato nell'appendice 12. Dopo che si è attivata un'anomalia di tipo «Anomalia GNSS», la VU non deve generare anomalie GNSS per i successivi 10 minuti.

TRA_006 Nell'allegato IC, Registrazione e memorizzazione nella memoria di dati, punto 3.12.5 Luoghi e posizioni dove iniziano e terminano i periodi di lavoro giornalieri e/o dove il periodo di guida cumulativo raggiunge le 3 ore, il requisito 110 è da intendersi nel modo seguente:

Insieme a ciascun luogo o posizione, l'apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati:

- *il numero della carta del conducente e/o del secondo conducente e lo Stato membro che l'ha rilasciata,*
- *la generazione della carta,*
- *la data e l'ora d'immissione dei dati,*

- il tipo di immissione (inizio, fine o 3 ore di periodo di guida cumulativo),
- l'accuratezza del GNSS, la data e l'ora pertinenti, se applicabili,
- il valore dell'odometro del veicolo,
- un indicatore che segnali che la posizione è stata ritenuta autentica.

TRA_007 Nell'allegato IC, Registrazione e memorizzazione nella memoria di dati, punto 3.12.17 Attraversamenti di frontiera, il requisito 133 *ter* è da intendersi nel modo seguente:

Insieme ai paesi e alla posizione, l'apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati:

- il numero della carta del conducente e/o del secondo conducente e lo Stato membro che l'ha rilasciata,
- la generazione della carta,
- l'accuratezza del GNSS, la data e l'ora pertinenti,
- un indicatore che segnali che la posizione è stata ritenuta autentica,
- il valore dell'odometro del veicolo al momento del rilevamento dell'attraversamento della frontiera.

TRA_008 Nell'allegato IC, Registrazione e memorizzazione nella memoria di dati, punto 3.12.18 Operazioni di carico/scarico, il requisito 133 *octies* è da intendersi nel modo seguente:

Insieme al tipo di operazione e alla posizione, l'apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati:

- il numero della carta del conducente e/o del secondo conducente e lo Stato membro che l'ha rilasciata,
- la generazione della carta,
- la data e l'ora dell'operazione di carico/scarico,
- l'accuratezza del GNSS, la data e l'ora pertinenti, se applicabili,
- un indicatore che segnali che la posizione è stata ritenuta autentica,
- il valore dell'odometro del veicolo.

TRA_009 Nell'allegato IC, punto 3.23 Regolazione dell'ora, il requisito 211 è da intendersi nel modo seguente:

*Le impostazioni dell'ora dell'orologio interno della VU devono essere regolate automaticamente a intervalli di tempo variabili. La successiva regolazione automatica dell'ora deve attivarsi tra 72 e 168 ore dopo la precedente e dopo che la VU ha potuto accedere all'ora del GNSS mediante un messaggio di posizione standard valido in conformità all'appendice 12. La regolazione dell'ora non deve tuttavia mai essere superiore allo sfasamento massimo cumulativo giornaliero dell'ora, come calcolato dal fabbricante della VU conformemente al requisito 41 *ter*. Se la differenza tra l'ora dell'orologio interno della VU e l'ora del ricevitore GNSS è superiore allo sfasamento massimo cumulativo giornaliero dell'ora, la regolazione dell'ora deve avvicinare il più possibile l'ora dell'orologio interno della VU all'ora del ricevitore GNSS. L'impostazione dell'ora può essere effettuata solo se l'ora indicata dal ricevitore GNSS è ottenuta utilizzando messaggi di posizione standard come indicato nell'appendice 12. Il riferimento temporale per l'impostazione automatica dell'ora dell'orologio interno della VU deve essere costituito dall'ora fornita dal messaggio di posizione standard.*

TRA_010 Nell'allegato IC, punto 3.23 Regolazione dell'ora, il requisito 212 è da intendersi nel modo seguente:

La funzione di regolazione dell'ora deve anche consentire la regolazione dell'ora corrente in modo mirato, nel modo taratura.

Le officine possono regolare l'ora:

- scrivendo un valore temporale nella VU utilizzando il servizio `WriteDataByIdentifier` conformemente alla sezione 6.2 dell'appendice 8,
- oppure richiedendo un allineamento dell'orologio della VU all'ora fornita dal ricevitore GNSS. Ciò è possibile solo se l'ora indicata dal ricevitore GNSS è ottenuta utilizzando messaggi di posizione standard. In quest'ultimo caso deve essere utilizzato il servizio `RoutineControl` conformemente alla sezione 8 dell'appendice 8.

TRA_011 Nell'appendice 4, punto 2 Specifiche dei blocchi di dati, primo comma, il settimo trattino è da intendersi nel modo seguente:

se stampato dopo la longitudine e la latitudine di una posizione registrata o dopo la marcatura oraria (timestamp) relativa al momento della determinazione della posizione, il pittogramma  indica che tale posizione è stata ritenuta autentica.

TRA_012 Nell'appendice 8, Servizio RoutineControl (regolazione dell'ora), punto 8.1 Descrizione del messaggio, il requisito CPR_065a è da intendersi nel modo seguente:

Il servizio RoutineControl (TimeAdjustment) garantisce la capacità di attivare un allineamento dell'orologio della VU all'ora fornita dal ricevitore GNSS.

Ai fini dell'esecuzione del servizio RoutineControl (TimeAdjustment) la VU deve essere in modo TARATURA.

Precondizione: è garantito che la VU sia in grado di ricevere messaggi di posizione standard provenienti dal ricevitore GNSS.

Finché è in corso la regolazione dell'ora, la VU deve rispondere alla richiesta RoutineControl, sottofunzione requestRoutineResults, con routineInfo = 0x78.

Nota: la regolazione dell'ora può richiedere tempo. Il tester diagnostico deve richiedere lo stato della regolazione dell'ora utilizzando la sottofunzione requestRoutineResults.

TRA_013 Nell'appendice 12, punto 3 Frasi fornite dal ricevitore GNSS, il requisito GNS_4a è da intendersi nel modo seguente:

I dati contenuti nelle frasi AMC fornite dal ricevitore GNSS non devono essere utilizzati dall'unità elettronica di bordo, ad eccezione dei seguenti valori dello stato:

J = Jamming o O = altro attacco al GNSS (mediante controlli di coerenza attuati conformemente al GNS_3a),

V = Void (nullo; la posizione autentica non è disponibile per altri motivi).

TRA_014 Nell'appendice 12, punto 3 Frasi fornite dal ricevitore GNSS, il requisito GNS_5 è da intendersi nel modo seguente:

I dati contenuti nelle frasi ASA fornite dal ricevitore GNSS non devono essere utilizzati dall'unità elettronica di bordo.

TRA_015 Nell'appendice 12, Unità elettronica di bordo senza dispositivo GNSS esterno, punto 5.2 Trasferimento di informazioni dal ricevitore GNSS alla VU, i requisiti GNS_34 e 36 sono da intendersi nel modo seguente:

Il processore della VU non deve utilizzare informazioni estratte dalla frase AMC, ad eccezione dei seguenti valori dello stato:

J = Jamming o O = altro attacco al GNSS (mediante controlli di coerenza attuati conformemente al GNS_3a),

V = Void (nullo; la posizione autentica non è disponibile per altri motivi).

Il processore della VU non deve utilizzare informazioni estratte dalla frase ASA.

TRA_016 Nell'appendice 12, punto 6 Elaborazione e registrazione dei dati sulla posizione da parte della VU, il requisito GNS_39 è da intendersi nel modo seguente:

I dati sulla posizione devono essere memorizzati nella VU, insieme a un indicatore che segnali se la posizione è ritenuta autentica. Quando è necessario registrare i dati sulla posizione nella VU deve applicarsi la regola seguente:

a) se la posizione standard è valida, la posizione standard e la sua accuratezza devono essere registrate nella VU e l'indicatore deve essere impostato su «autentica».

TRA_017 Nell'appendice 12, punto 6 Elaborazione e registrazione dei dati sulla posizione da parte della VU, il requisito GNS_40 è da intendersi nel modo seguente:

Quando il valore dello stato in una frase AMC ricevuta è impostato su «J» o «O» in conformità al requisito GNS_4a, la VU deve generare e registrare un'anomalia di tipo «Anomalia GNSS», come definita al requisito 88 bis dell'allegato IC e all'appendice 1 (EventFaultType). L'unità elettronica di bordo può effettuare verifiche supplementari prima di memorizzare un'anomalia di tipo «Anomalia GNSS» dopo la ricezione di un valore impostato su «J» o «O».

TRA_018 Nell'appendice 12, punto 8 Dati contrastanti sul movimento del veicolo, requisito GNS_42, condizione di attivazione 2, il primo e il secondo trattino dopo la formula sono da intendersi nel modo seguente:

- *GnssDistance* è la distanza tra la posizione corrente del veicolo e quella precedente, entrambe ottenute da messaggi di posizione standard validi, senza considerare l'altezza,
- *OdometerDifference* è la differenza tra il valore corrente dell'odometro e il valore dell'odometro corrispondente al precedente messaggio di posizione standard valido.

TRA_019 Nell'appendice 14, Requisiti del protocollo DSRC per l'RTM, punto 5.4.5 Elementi di RtmData, azioni eseguite e definizioni, requisito DSC_41, tabella 14.3, la seconda cella nella riga RTM20, è da intendersi nel modo seguente:

La VU deve generare un valore intero (timeReal dall'appendice 1) per l'elemento di dati RTM20.

La VU deve impostare il valore di RTM20 sull'ora in cui il ricevitore GNSS ha reso disponibile la più recente posizione standard del veicolo.

Se il ricevitore GNSS non ha reso disponibile nessuna posizione standard del veicolo, la VU deve impostare il valore di RTM20 su 0.

TRA_020 Il fabbricante di un'unità elettronica di bordo di transizione omologata deve comunicare alla Commissione le sue versioni del software. La Commissione deve pubblicare tali versioni del software su un sito web accessibile al pubblico.

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'OMOLOGAZIONE E L'USO DI TACHIGRAFI DI TRANSIZIONE

TRA_021 Le unità elettroniche di bordo di transizione devono essere omologate conformemente ai requisiti dell'allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16, integrate dalle disposizioni della presente appendice.

TRA_022 I certificati di omologazione delle unità elettroniche di bordo di transizione e dei tachigrafi di transizione possono essere richiesti solo fino al 31 dicembre 2023 o fino alla data della dichiarazione di servizio OSNMA, se successiva.

TRA_023 Le unità elettroniche di bordo di transizione possono essere montate su veicoli immatricolati per la prima volta solo fino al 31 maggio 2024 o fino a 5 mesi dopo la data della dichiarazione di servizio OSNMA, se successiva.».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/981 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2023****che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza praziquantel in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 470/2009, la Commissione è tenuta a determinare, mediante regolamento, i limiti massimi di residui («LMR») delle sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi utilizzati nel settore zootecnico.
- (2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾ sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
- (3) Il praziquantel è già incluso in tale tabella come sostanza consentita per gli ovini e gli equidi. La voce esistente presenta la classificazione «LMR non richiesto».
- (4) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 470/2009, il 27 luglio 2021 VETHELLAS AEBE ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali («Agenzia») una domanda di estensione ai pesci della voce esistente per il praziquantel.
- (5) L'8 settembre 2022 l'Agenzia, in base al parere del comitato per i medicinali veterinari, ha concluso che era opportuno fissare un LMR per il praziquantel nei pesci in relazione a muscolo e pelle in proporzioni naturali.
- (6) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (7) L'Agenzia ha concluso che è opportuno estrapolare la classificazione «LMR non richiesto» per il praziquantel negli ovini ad altri ruminanti, tranne i bovini.
- (8) Alla luce del parere dell'Agenzia, la Commissione ritiene opportuno fissare un LMR per il praziquantel nei pesci, in relazione a muscolo e pelle in proporzioni naturali, e stabilire la classificazione «LMR non richiesto» raccomandata per il praziquantel in tutti i ruminanti, tranne i bovini.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 37/2010.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

⁽¹⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, la voce relativa alla sostanza «praziquantel» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Praziquantel	NON PERTINENTE	Tutti i ruminanti tranne i bovini, equidi	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	NESSUNA	NESSUNA
	Praziquantel (somma degli isomeri)	Pesci	20 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	NESSUNA	NESSUNA».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/982 DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2023

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica di Finlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo finlandese,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 3 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/144 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Annette BERGBO.
- (4) Il governo finlandese ha proposto il sig. Jesper JOSEFSSON, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale, *Lagtingsledamot, Ålands lagting* (membro del parlamento delle Åland), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jesper JOSEFSSON, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale, *Lagtingsledamot, Ålands lagting* (membro del parlamento delle Åland), è nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/144 del Consiglio, del 3 febbraio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 32 del 4.2.2020, pag. 16).

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. FORSSMED

DECISIONE (UE) 2023/983 DEL CONSIGLIO
del 15 maggio 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede del gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e del gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nonché, se pertinente, in relazione a una comunicazione da parte del segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'AETR, in merito a una modifica al fine di introdurre una clausola di forza maggiore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) ⁽¹⁾ è entrato in vigore il 5 gennaio 1976.
- (2) A norma dell'articolo 21 dell'AETR, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di modifica dell'accordo al segretario generale delle Nazioni Unite. Prima di essere presentate al segretario generale delle Nazioni Unite, le proposte sono discusse nel gruppo di lavoro dei trasporti su strada (SC.1) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
- (3) Nel quadro dell'AETR, UNECE ha istituito un gruppo di esperti. Tale gruppo è un organo abilitato a sviluppare e a presentare proposte di emendamento dell'AETR al gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE.
- (4) Durante la sua 32a sessione, programmata per il 12 giugno 2023, il gruppo di esperti sull'AETR discuterà una proposta, presentata dalla Repubblica di Bielorussia e dalla Federazione russa, che prevede un emendamento dell'articolo 4 dell'AETR attraverso l'introduzione di una clausola di forza maggiore, come illustrato nei documenti ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede del gruppo di esperti sull'AETR ed eventualmente del gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE, poiché l'emendamento dell'AETR che tali organi saranno chiamati a esaminare e approvare avrebbe carattere vincolante nel diritto nazionale a norma dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'AETR, ed è tale da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'Unione, in particolare dei regolamenti (CE) n. 561/2006 ⁽²⁾ e (UE) n. 165/2014 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (6) Nella sentenza del 31 marzo 1971 nella causa 22/70 ⁽⁴⁾, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che l'ambito relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti su strada costituisce una competenza esterna esclusiva dell'Unione. Tale competenza è stata da allora esercitata in numerosi atti legislativi adottati dai co-legislatori dell'Unione, tra cui i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. Poiché la materia oggetto dell'AETR rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, la competenza per negoziare e concludere l'accordo e le relative modifiche spetta esclusivamente all'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 95 dell'8.4.1978, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ ECLI:EU:C:1971:32.

- (7) L'emendamento proposto mira a risolvere un problema pratico della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa che probabilmente deriva dalla guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, in cui la Repubblica della Bielorussia svolge un ruolo di complice, e che ha determinato l'applicazione di misure restrittive dell'Unione nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia. Tra le conseguenze di tali misure restrittive, vi è stata la sospensione delle attività, in e con tali paesi, di alcune imprese stabilite nell'Unione, comprese alcune imprese che solitamente forniscono carte tachigrafiche digitali e chip alle autorità preposte al rilascio delle carte nella Federazione russa e nella Repubblica di Bielorussia. Di conseguenza, tali due parti contraenti affermano di trovarsi in una situazione in cui è difficile o impossibile fornire carte tachigrafiche ai conducenti in tali paesi, che pertanto non possono rispettare l'AETR quando effettuano operazioni di trasporto internazionale su strada che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. Tale proposta di emendamento, consentirebbe a una parte contraente di notificare unilateralmente di non essere più in grado di soddisfare uno dei principali requisiti dell'AETR, vale a dire l'uso di un apparecchio di controllo armonizzato per i veicoli che effettuano operazioni di trasporto internazionale (il tachigrafo digitale), per motivi di forza maggiore che non sarebbero soggetti ad alcun tipo di convalida o valutazione.
- (8) A seguito di una dichiarazione di «forza maggiore» di una parte contraente, l'emendamento previsto consentirebbe di non richiedere l'uso di tachigrafi e carte tachigrafiche digitali per i veicoli immatricolati in tale parte contraente che effettuano operazioni di trasporto internazionale su strada. In questo modo sarebbe enormemente più difficile garantire il rispetto, da parte dei conducenti, dei periodi di guida e di riposo stabiliti nell'AETR e si creerebbe una scappatoia che potrebbe compromettere l'intera finalità dell'AETR.
- (9) La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede del gruppo di esperti sull'AETR e del gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE dovrebbe essere contraria all'emendamento proposto al fine di evitare un significativo indebolimento dell'applicazione delle norme sui periodi di guida e di riposo stabilite nell'AETR e garantire la piena efficacia delle misure restrittive adottate dall'Unione.
- (10) Non si può escludere che la Repubblica di Bielorussia o la Federazione russa presentino formalmente, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'AETR, una proposta di emendamento dell'AETR al segretario generale delle Nazioni Unite indipendentemente dalle discussioni in seno agli organi dell'UNECE. In tal caso gli Stati membri dovrebbero obiettare a tale proposta ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), dell'AETR.
- (11) La posizione dell'Unione deve essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del gruppo di esperti sull'AETR e del gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE e che agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 32^a sessione del gruppo di esperti sull'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e, se opportuno, nella prossima sessione del gruppo di lavoro dei trasporti su strada della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), o in eventuali sessioni successive, è di non sostenere la proposta di emendamento dell'AETR volta ad includervi una clausola di forza maggiore, illustrata nei documenti ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1 come pure di non sostenere eventuali emendamenti sostanzialmente simili.
2. Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del gruppo di esperti sull'AETR e del gruppo di lavoro dei trasporti su strada dell'UNECE esprimono congiuntamente nell'interesse dell'Unione la posizione di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Qualora il segretario generale delle Nazioni Unite comunichi agli Stati membri, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'AETR, che qualsiasi parte contraente, indipendentemente dalle discussioni in seno agli organi dell'UNECE, ha formalmente presentato l'emendamento illustrato nel documento ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1 per quanto riguarda l'inclusione di una clausola di forza maggiore o eventuali emendamenti sostanzialmente simili, la posizione da adottare da parte degli Stati membri a nome dell'Unione è di obiettare alla proposta a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), dell'AETR.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. FORSMED

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/984 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2023****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2023) 3324]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/901 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Cechia, Danimarca, Germania, Italia, Ungheria e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/901 della Commissione, del 28 aprile 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 115 del 3.5.2023, pag. 20).

- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/901 Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nella regione della Moravia-Slesia in Cechia, nel Land Sassonia-Anhalt in Germania, nelle regioni amministrative Nuova Aquitania e Occitania in Francia, nella contea di Bács-Kiskun in Ungheria e nel voivodato della Grande Polonia in Polonia.
- (7) Le autorità competenti di Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (8) L'autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.
- (9) Inoltre, i focolai confermati in Cechia sono localizzati nelle immediate vicinanze del confine con la Polonia. Di conseguenza, le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Polonia.
- (10) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Polonia dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (11) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non vi sono attualmente aree elencate come zone di protezione per la Francia.
- (12) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia.
- (13) È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Cechia, Germania, Ungheria e Polonia, come pure le aree elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia, nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (14) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione relative alla Francia.
- (15) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Cechia, Germania, Francia, Ungheria e Polonia e delle ulteriori zone soggette a restrizioni debitamente istituite dalla Francia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (17) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto prima possibile.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Regione della Moravia-Slesia		
CZ-HPAI(P)-2023-00022 CZ-HPAI(P)-2023-00023	Orlová (712361); Lazy u Orlové (712434); Poruba u Orlové (712493); Horní Lutyně (712531); Petřvald u Karviné (720488); Rychvald (744441).	26.5.2023

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2023-00003	The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.96176; E 9.91148	20.5.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BADEN-WÜRTTEMBERG		
SACHSEN-ANHALT		
DE-HPAI(P)-2023-00023 DE-HPAI(P)-2023-00024	Landkreis Jerichower Land 3 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 12.209378/52.427862 und 12.209555/52.427901. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Jerichow und Genthin	5.5.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Department: Gers (32)		
FR-HPAI(P)-2023-00065 FR-HPAI(P)-2023-00066 FR-HPAI(P)-2023-00071 FR-HPAI(P)-2023-00072 FR-HPAI(P)-2023-00073 FR-HPAI(P)-2023-00074	BEAUMARCHES COULOUME-MONDEBAT LASSERADE LOUSSOUS-DEBAT AVERON BERGELLE BASCOUS CRAVENCERES EAUZE ESPAS MANCIET SAINTE CHRISTIE D'ARMAGNAC	26.5.2023
Department: Landes (40)		
FR-HPAI(P)-2023-00067	BORDERES-ET-LAMENSANS CASTANDET CAZERES-SUR-L'ADOUR RENUNG LE VIGNAU	31.5.2023

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Regioni: Veneto e Lombardia		
IT-HPAI(P)-2023-00005	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.307002212, E 10.924128439	11.5.2023
Regione: Veneto		
IT-HPAI(P)-2023-00010	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.376651349, E 10.887810584	19.5.2023
Regione: Lombardia		
IT-HPAI(P)-2023-00008	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.337184, E 10.46897	11.5.2023

Regione: Emilia Romagna

IT-HPAI(P)-2023-00009	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.227425, E 10.897058	13.5.2023
-----------------------	---	-----------

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
---	-------------------	--

Bács-Kiskun vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00069 HU-HPAI(P)-2023-00075	Bócsa, Bugac, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.609400 és a 19.540600, valamint a 46.622916 és a 19.537992 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	11.5.2023
HU-HPAI(P)-2023-00007 HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00032 HU-HPAI(P)-2023-00035 - HU-HPAI(P)-2023-00039 HU-HPAI(P)-2023-00041 - HU-HPAI(P)-2023-00043 HU-HPAI(P)-2023-00047 HU-HPAI(P)-2023-00049 HU-HPAI(P)-2023-00056 - HU-HPAI(P)-2023-00059 HU-HPAI(P)-2023-00072	Csolyospálos, Kiskunmajsa és Kömpöc a települések közigazgatási területének a 46.475730 és a 19.743580, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, a 46.403803 és a 19.834630, a 46.477420 és a 19.864870, a 46.387357 és a 19.867894, a 46.494361 és a 19.781250, a 46.448656 és a 19.743515, a 46.362527 és a 19.889847, a 46.357100 és a 19.886700, valamint a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	11.5.2023
HU-HPAI(P)-2023-00074 HU-HPAI(P)-2023-00077 HU-HPAI(P)-2023-00079	Kiskunhalas és Kunfehértó települések közigazgatási területének a 46.415899 és a 19.417376 és a 46.429513, a 19.437763, valamint a 46.416400 és a 19.437296 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	13.5.2023
HU-HPAI(P)-2023-00076 HU-HPAI(P)-2023-00078	Fülöpháza, Kerekegyháza és Szabadszállás települések közigazgatási területének a 46.916900 és a 19.450500, valamint a 46.918392 és a 19.439000 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	12.5.2023

Csongrád-Csanád vármegye

<p>HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00035 - HU-HPAI(P)-2023-00036 HU-HPAI(P)-2023-00038 HU-HPAI(P)-2023-00041 HU-HPAI(P)-2023-00043 HU-HPAI(P)-2023-00047 HU-HPAI(P)-2023-00049 HU-HPAI(P)-2023-00050 - HU-HPAI(P)-2023-00051 HU-HPAI(P)-2023-00056 HU-HPAI(P)-2023-00058 - HU-HPAI(P)-2023- 00060 HU-HPAI(P)-2023-00072</p>	<p>Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek, Szatymaz, Üllés és Zsombó települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.403803 és a 19.834630, a 46.477420 és a 19.864870, a 46.387357 és a 19.867894, a 46.438200 és a 19.936500, a 46.347100 és a 19.941140, 46.494361 és a 19.781250, a 46.362527 és a 19.889847, a 46.357100 és a 19.886700, a 46.341487 és a 19.959773, valamint a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	<p>11.5.2023</p>
<p>HU-HPAI(P)-2023-00071</p>	<p>Ruzsa település közigazgatási területének a 46.304143 és a 19.772469 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	<p>11.5.2023</p>

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<p>PL-HPAI(P)-2023-00014</p>	<p>W województwie wielkopolskim: 1. Część gminy: Koźminek, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim. zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.744 / 18.351</p>	<p>13.5.2023</p>
<p>PL-HPAI(P)-2023-00024</p>	<p>W województwie wielkopolskim: 2. Część gminy: Lisków, Koźminek, Ceków-Kolonia w powiecie kaliskim. zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.8368 / 18.3348</p>	<p>19.5.2023</p>

PARTE B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Cechia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Regione della Moravia-Slesia		
CZ-HPAI(P)-2023-00022 CZ-HPAI(P)-2023-00023	Albrechtice u Českého Těšína (600121); Horní Datyně (642720); Karviná-město (663824); Darkov (664014); Antošovice (600393); Dětmárovice (625965); Koukolná (625973); Dolní Datyně (628905); Dolní Lutyně (629731); Doubrava u Orlové (631167); Havířov-město (637556); Bludovice (637696); Šumbark (637734); Prostřední Suchá (637742); Dolní Suchá (637777); Horní Suchá (644404); Karviná-Doly (664103); Staré Město u Karviné (664197); Koblov (667366); Nový Bohumín (707031); Kopytov (707139); Moravská Ostrava (713520); Přívoz (713767); Vítkovice (714071); Kunčice nad Ostravicí (714224); Kunčičky (714241); Heřmanice (714691); Michálkovice (714747); Slezská Ostrava (714828); Hrušov (714917); Muglinov (714941); Radvanice (715018); Bartovice (715085); Petrovice u Karviné (720356); Závada nad Olší (720372); Petřkovice u Ostravy (720470); Pudlov (736716); Skřečůň (748871); Starý Bohumín (754897); Stonava (755630); Šenov u Ostravy (762342); Šilheřovice (762474); Věřňovice (780359); Vratimov (785601); Vrbice nad Odrou (785971); Záblatí u Bohumína (789216).	4.6.2023
	Orlová (712361); Lazy u Orlové (712434); Poruba u Orlové (712493); Horní Lutyně (712531); Petřvald u Karviné (720488); Rychvald (744441).	27.5.2023 – 4.6.2023

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2023-00003	The parts of Sønderborg municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54.96176; E 9.91148	29.5.2023
	The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.96176; E 9.91148	21.5.2023 – 29.5.2023

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BRANDENBURG		
DE-HPAI(P)-2023-00023 DE-HPAI(P)-2023-00024	Landkreis Havelland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten : 12.209378/52.427862 und 12.209555/52.427901. Betroffen ist die Gemeinde Milower Land mit Teilen der Gemarkungen Zollchow, Vieritz, Milow, Jerchel und Nitzhan.	17.5.2023
	Landkreis Potsdam-Mittelmark 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten : 12.209378/52.427862 und 12.209555/52.427901. Betroffen sind Teile der Gemeinde Bensdorf mit den Ortsteilen Vehlen, Altbensdorf, Neubensdorf und Herrenhölzer; Teile der Gemeinde Wusterwitz und in der Gemeinde Rosenau Teile der Gemarkung Warchau.	
SACHSEN-ANHALT		
DE-HPAI(P)-2023-00023 DE-HPAI(P)-2023-00024	Landkreis Jerichower Land und Landkreis Stendal 10 km-Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 12.209378 52.427862 und 12.209555/52.427901. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Jerichow und Genthin (jeweils Landkreis Jerichower Land) und ein Teil der Gemeinde Wust-Fischbeck (Landkreis Stendal)	17.5.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Côtes-d'Armor (22)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00035 FR-HPAI(P)-2023-00037 FR-HPAI(P)-2023-00038 FR-HPAI(P)-2023-00039	KERP LANRODEC LE VIEUX-BOURG PLÉSIDY SAINT-ADRIEN SAINT CONNAN SAINT-FIACRE	23.5.2023

FR-HPAI(P)-2023-00040		
FR-HPAI(P)-2023-00045		
FR-HPAI(P)-2023-00046		
FR-HPAI(P)-2023-00047		
FR-HPAI(P)-2023-00048		
FR-HPAI(P)-2023-00049	SAINT-GILDAS	
FR-HPAI(P)-2023-00050	SAINT-GILLES-PLIGEAUX	
FR-HPAI(P)-2023-00051	SAINT-PEVER	
FR-HPAI(P)-2023-00053	SEVEN-LÉHART	
FR-HPAI(P)-2023-00054		
FR-HPAI(P)-2023-00055		
FR-HPAI(P)-2023-00056		
FR-HPAI(P)-2023-00057		
FR-HPAI(P)-2023-00058		
FR-HPAI(P)-2023-00061		
<i>Département: Gers (32)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00065	AIGNAN ARMOUS ET CAU BETOUS BOUZON GELLENAVE CAHUZAC SUR ADOUR CASTELNAVET COURTIES FUSTEROUAU GALIAX GAZAX ET BACCARISSE GOUX IZOTGES JU BELLOC JUILLAC LADEVEZE RIVIERE	4.6.2023

	LADEVEZE VILLE LOUSLITGES LUPIAC MARGOUE MEYME PEYRUSSE GRANDE PEYRUSSE VIEILLE PLAISANCE POUYDRAGUIN PRECHAC SUR ADOUR SABAZAN SAINT AUNIX LENGROS SAINT PIERRE D'AUBEZIES TASQUE TERMES D'ARMAGNAC TIESTE URAGNOUX TOURDUN CASTELNAU RIVIERE BASSE	
	BEAUMARCHES COULOUME-MONDEBAT LASSERADE LOUSSOUS-DEBAT	27.5.2023 – 4.6.2023
FR-HPAI(P)-2023-00066 FR-HPAI(P)-2023-00071 FR-HPAI(P)-2023-00072 FR-HPAI(P)-2023-00073 FR-HPAI(P)-2023-00074	AIZIEU BOURROUILLAN BRETAGNE D'ARMAGNAC CAMPAGNE D'ARMAGNAC CASTILLON DEBATS CAUPENNE D'ARMAGNAC CAZAUBON CAZENEUVE COURRENSAN DEMU EAUZE GONDRIN LAGRAULET DU GERS LANNEPAX LIAS D'ARMAGNAC LOUBEDAT NOGARO NOULENS PANJAS RAMOUZENS	4.6.2023

	REANS SAINTE CHRISTIE D'ARMAGNAC SALLES D'ARMAGNAC SFAILLES SION SORBETS URGOSSE VIC FEZENSAC	
	AVERON BERGELLE BASCOUS CRAVENCERES EAUZE ESPAS MANCIET SAINTE CHRISTIE D'ARMAGNAC	27.5.2023 – 4.6.2023
<i>Département: Landes (40)</i>		
FR-HPAI(P)-2023-00067	AIRE-SUR-L'ADOUR ARTASSENX BAHUS-SOUBIRAN BASCONS BOURDALAT BUANES CLASSUN DUHORT-BACHEN EUGENIE-LES-BAINS FARGUES GRENADE-SUR-L'ADOUR HONTANX LAGLORIEUSE LARRIVIERE-SAINT-SAVIN LUSSAGNET MAURRIN MONTGAILLARD PERQUIE PUJO-LE-PLAN SAINT-GEIN SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR	9.6.2023
	BORDERES-ET-LAMENSANS CASTANDET CAZERES-SUR-L'ADOUR RENUNG LE VIGNAU	1.6.2023 – 9.6.2023

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Regioni: Veneto e Lombardia		
IT-HPAI(P)-2023-00005	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.307002212, E 10.924128439	19.5.2023
	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.307002212, E 10.924128439	11.5.2023 – 19.5.2023
IT-HPAI(P)-2023-00007	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.297457808, E 10.824189031	17.5.2023
	L'area delle parti delle regioni Veneto e Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.297457808, E 10.824189031	9.5.2023 – 17.5.2023
Regione: Veneto		
IT-HPAI(P)-2023-00006	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.364675882, E 10.905559196	16.5.2023
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.364675882, E 10.905559196	8.5.2023 – 17.5.2023
IT-HPAI(P)-2023-00010	L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.376651349, E 10.887810584	28.5.2023
	L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.376651349, E 10.887810584	20.5.2023 – 28.5.2023
Regione: Lombardia		
IT-HPAI(P)-2023-00008	L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.337184, E 10.46897	20.5.2023
	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 45.337184, E 10.46897	12.5.2023 – 20.5.2023

Regione: Emilia Romagna

IT-HPAI(P)-2023-00009	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.227425, E 10.897058	22.5.2023
	L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.227425, E 10.897058	14.5.2023 – 22.5.2023

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
---	-------------------	--

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye

<p>HU-HPAI(P)-2023-00005 - HU-HPAI(P)-202300013</p> <p>HU-HPAI(P)-2023-00015 - HU-HPAI(P)-2023-00025</p> <p>HU-HPAI(P)-2023-00029</p> <p>HU-HPAI(P)-2023-00030</p> <p>HU-HPAI(P)-2023-00032 - HU-HPAI(P)-2023-00075</p> <p>HU-HPAI(P)-2023-00077</p>	<p>Balotaszállás, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpkabab, Gátér, Harkakötöny, Imrehegy, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászsztlász, Kaskantyú, Kéleshalom, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Algyő, Ásotthalom, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Mórahalom, Ópusztaszer, Öttömös, Pusztamérgecs, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.</p> <p>Kecskemét település közigazgatási területének a 46.698392 és a 19.650317, valamint a 46.704927 és a 19.688536 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Kiskőrös település közigazgatási területének a 46.572330 és a 19.486939, a 46.616224 és a 19.444349, a 46.598273 és a 19.462954, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.551046 és a 19.790439, a 46.561767 és a 19.663297, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.570880 és a 19.682400, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.544094 és a 19.746475, a 46.589123 és a 19.752358, a 46.544094 és a 19.746475, a 46.642973 és a 19.896612, a 46.664167 és a 19.838889, a 46.598180 és a 19.804550, a 46.613303 és a 19.868162, valamint a 46.550095 és a 19.799990 koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p>	22.5.2023
--	--	-----------

	<p>Kiskunfélegyháza település közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.664167 és a 19.838889 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Mélykút 46.348170 és a 19.405260, a 46.346178 és a 19.407121, valamint a 46.345334 és a 19.405583 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Orgovány település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, a 46.607374 és a 19.538858, a 46.635031 és a 19.545341, a 46.609697 és a 19.530675, valamint a 46.631954 és a 19.533666, 46.609400 és a 19.540600, valamint a 46.622916 és a 19.537992 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Páhi település közigazgatási területének a 46.641252 és a 19.532421, 46.616224 és a 19.444349, a 46.631954 és a 19.533666, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Tabdi település közigazgatási területének a 46.616224 és a 19.444349, valamint a 46.614164 és a 19.439083 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Városföld település közigazgatási területének a 46.704927 és a 19.688536 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Bordány, Pusztamérges, Ruzsa, Szatymaz, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, valamint a 46.403803 és a 19.834630 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p> <p>Csongrád és Felgyő települések közigazgatási területének a 46.642973 és a 19.896612, valamint a 46.554700 és a 19.983900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p>	
<p>HU-HPAI(P)-2023-00076 HU-HPAI(P)-2023-00078</p>	<p>Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Szabadszállás települések közigazgatási területének a 46.916900 és a 19.450500, valamint a 46.918392 és a 19.439000 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőközveten kívül eső területe.</p>	<p>21.5.2023</p>

<p>HU-HPAI(P)-2023-00069 HU-HPAI(P)-2023-00075</p>	<p>Bócsa, Bugac, Szank és Tázlár települések közigazgatási területének a 46.609400 és a 19.540600, valamint a 46.622916 és a 19.537992 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	<p>12.5.2023 - 22.5.2023</p>
<p>HU-HPAI(P)-2023-00007 HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00032 HU-HPAI(P)-2023-00035 - HU-HPAI(P)-2023-00039 HU-HPAI(P)-2023-00041 - HU-HPAI(P)-2023-00043 HU-HPAI(P)-2023-00047 HU-HPAI(P)-2023-00049 HU-HPAI(P)-2023-00056 - HU-HPAI(P)-2023-00059 HU-HPAI(P)-2023-00072</p>	<p>Csólyospálos, Kiskunmajsa és Kömpöc a települések közigazgatási területének a 46.475730 és a 19.743580, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444530 és a 19.840710, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.450524 és a 19.779081, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.421357 és a 19.851937, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.464470 és a 19.763320, a 46.403803 és a 19.834630, a 46.477420 és a 19.864870, a 46.387357 és a 19.867894, a 46.494361 és a 19.781250, a 46.448656 és a 19.743515, a 46.362527 és a 19.889847, a 46.357100 és a 19.886700, valamint a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	<p>12.5.2023 - 22.5.2023</p>
<p>HU-HPAI(P)-2023-00074 HU-HPAI(P)-2023-00077 HU-HPAI(P)-2023-00079</p>	<p>Kiskunhalas és Kunfehértó települések közigazgatási területének a 46.415899 és a 19.417376 és a 46.429513, a 19.437763, valamint a 46.416400 és a 19.437296 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	<p>14.5.2023 22.5.2023</p>
<p>HU-HPAI(P)-2023-00076 HU-HPAI(P)-2023-00078</p>	<p>Fülöpháza, Kerekegyháza és Szabadszállás települések közigazgatási területének a 46.916900 és a 19.450500, valamint a 46.918392 és a 19.439000 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	<p>13.5.2023 22.5.2023</p>
<p>HU-HPAI(P)-2023-00030 HU-HPAI(P)-2023-00035 - HU-HPAI(P)-2023-00036 HU-HPAI(P)-2023-00038 HU-HPAI(P)-2023-00041 HU-HPAI(P)-2023-00043 HU-HPAI(P)-2023-00047</p>	<p>Balástya, Bordány, Csengele, Forráskút, Kistelek, Szatymaz, Üllés és Zsombó települések közigazgatási területének a 46.443106 és a 19.844167, a 46.411530 és a 19.852480, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.423886 és a 19.854827, a 46.403984 és a 19.880357, a 46.403803 és a 19.834630, a 46.477420 és a 19.864870, a 46.387357 és a 19.867894, a 46.438200 és a 19.936500, a 46.347100 és a 19.941140, a 46.494361 és a 19.781250, a 46.362527 és a 19.889847, a 46.357100 és a 19.886700, a 46.341487 és a 19.959773, valamint a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	<p>12.5.2023 - 22.5.2023</p>

HU-HPAI(P)-2023-00049 HU-HPAI(P)-2023-00050 - HU-HPAI(P)-2023-00051 HU-HPAI(P)-2023-00056 HU-HPAI(P)-2023-00058 - HU-HPAI(P)-2023-00060 HU-HPAI(P)-2023-00072		
HU-HPAI(P)-2023-00071	Ruzsa település közigazgatási területének a 46.304143 és a 19.772469 GPS-koordináták által meghatározott pont körül 3 km sugarú körön belül eső területe.	12.5.2023 - 22.5.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00014	W województwie wielkopolskim: Część gmin: Ceków-Kolonia, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki W województwie łódzkim: Część gminy: Goszczanów, Błaszki, Warta w powiecie sieradzkim. 1. zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.744 / 18.351	22.5.2023
	W województwie wielkopolskim: Część gminy: Koźminek, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim. zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.744 / 18.351	14.5.2023 - 22.5.2023
PL-HPAI(P)-2023-00024	W województwie wielkopolskim: 2. Część gminy: Mycielin, Ceków-Kolonia, Żelazków, Lisków, Koźminek, Opatówek, Szczytniki w powiecie kaliskim. 3. Część gminy: Kawęczyn, Małanów w powiecie tureckim. W województwie łódzkim: 2. Część gminy Goszczanów w powiecie sieradzkim zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 51.8368 / 18.3348	28.5.2023

	<p>W województwie wielkopolskim:</p> <p>1. Część gminy: Lisków, Koźminek, Ceków-Kolonia w powiecie kaliskim zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 51.8368 / 18.3348</p>	20.5.2023 – 28.5.2023
<p>CZ-HPAI(P)-2023-00022</p> <p>CZ-HPAI(P)-2023-00023</p>	<p>W województwie śląskim</p> <p>1. W gminie Krzyżanowice: miejscowość Chałupki w powiecie raciborskim</p> <p>1. W gminie Gorzyce miejscowości: Gorzyczki, Uchylsko</p> <p>2. W gminie Godów miejscowości Łaziska, Godów, Gołkowice w powiecie wodzisławskim.</p>	4.6.2023

PARTE C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Cher (18)</i>	
<p>GENOUILLY</p> <p>GRACAY</p> <p>SAINT-OUTRILLE</p>	12.5.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Landes (40)</i>	
<p>ARTHEZ-D'ARMAGNAC</p> <p>AUBAGNAN</p> <p>BAS-MAUCO</p> <p>BATS</p> <p>BENQUET</p> <p>BOUGUE</p> <p>BRETAGNE-DE-MARSAN</p> <p>CASTELNAU-TURSAN</p> <p>CLEDES</p> <p>COUDURES</p> <p>EYRES-MONCUBE</p> <p>LE FRECHE</p> <p>GAILLERES</p> <p>GEAUNE</p> <p>HAUT-MAUCO</p>	9.6.2023

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
LATRILLE MAURIES MAZEROLLES MIRAMONT-SENSACQ MONT-DE-MARSAN MONTEGUT MONTSOUE PARLEBOSCQ PAYROS-CAZAUTETS PECORADE PUYOL-CAZALET SAINT-AGNET SAINT-CRICQ-VILLENEUVE SAINTE-FOY SAINT-LOUBOUER SAINT-PIERRE-DU-MONT SAINT-SEVER SARRAZIET SARRON SERRES-GASTON SORBETS URGONS VIELLE-TURSAN VILLENEUVE-DE-MARSAN	

* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/985 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2023
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia

[notificata con il numero C(2023) 3325]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi in altri stabilimenti di suini detenuti e nei suini selvatici.
- (3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (4) Gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono anche l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona infetta e il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare, l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).

- (6) In caso di focolaio di tale malattia in suini selvatici in un'area di uno Stato membro, l'articolo 3, lettera b), del suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede anche l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687. Inoltre, l'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione prevede che l'area sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, di tale regolamento come zona soggetta a restrizioni II e che la zona infetta, istituita conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687, sia adeguata senza indugio in modo da comprendere almeno la pertinente zona soggetta a restrizioni II. Le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 comprendono, tra l'altro, il divieto di movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone.
- (7) L'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 12 maggio 2023, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella regione Calabria e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.
- (8) L'Italia ha inoltre informato la Commissione, in data 11 maggio 2023, in merito a diversi focolai di peste suina in suini selvatici nella regione Calabria. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona infetta conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona soggetta a restrizioni, che comprende la zona di protezione e quella di sorveglianza, e la zona infetta in relazione alla peste suina africana in Italia siano definite a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.
- (10) Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana, in attesa che l'area dell'Italia interessata da detti recenti focolai nei suini selvatici sia inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come zona soggetta a restrizioni II, è opportuno che le misure speciali di controllo della peste suina africana di cui al medesimo regolamento, applicabili ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, si applichino, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, anche ai movimenti delle medesime partite dalla zona infetta istituita dall'Italia a seguito di tali recenti focolai.
- (11) Di conseguenza tale zona infetta dovrebbe essere inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione ed essere sottoposta alle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana che si applicano alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Tuttavia, a causa di questa nuova situazione epidemiologica della peste suina africana e tenuto conto dell'accresciuto rischio immediato di un'ulteriore diffusione della malattia, i movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti dalla zona infetta verso altri Stati membri e paesi terzi non dovrebbero essere autorizzati, conformemente al suddetto regolamento di esecuzione. Anche la durata della definizione della zona infetta dovrebbe essere stabilita dalla presente decisione.
- (12) Al fine di mitigare i rischi derivanti dai recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia, è pertanto opportuno che fino al termine ultimo di applicazione della presente decisione l'Italia non autorizzi i movimenti di partite di suini detenuti nella zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.
- (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
- (14) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona infetta in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.
- (15) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia provvede affinché:

- a) sia istituita immediatamente in Italia una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;
- b) la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione di esecuzione;
- c) una zona infetta in relazione alla peste suina africana sia istituita in Italia, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e comprenda almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'Italia provvede affinché nelle aree elencate nell'allegato della presente decisione come zona infetta, in aggiunta alle misure di cui agli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, si applichino le misure speciali di controllo della peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

Articolo 3

L'Italia provvede affinché non siano autorizzati i movimenti di partite di suini detenuti nelle aree elencate nell'allegato come zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati membri e paesi terzi.

Articolo 4

La presente decisione si applica fino al 12 agosto 2023.

Articolo 5

L'Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

ALLEGATO

Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Italia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
<p style="text-align: center;">Zona di protezione</p> <p>La parte della regione Calabria compresa entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate: lat. 38.070938, long. 15.946858</p>	12.8.2023
<p style="text-align: center;">Zona di sorveglianza</p> <p>La parte della regione Calabria compresa entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate: lat. 38.070938, long. 15.946858</p>	
Zone istituite come zona infetta in Italia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
<p style="text-align: center;">Regione Calabria</p> <p>nella provincia di Reggio Calabria: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Roghudi, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Roccaforte di Greco, Melicucco, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Cosoleto, Delianuova, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabria.</p>	12.8.2023

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2023/701 del Consiglio, del 21 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica del suo regolamento interno

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 92 del 30 marzo 2023)

Il progetto seguente è aggiunto alla decisione del Consiglio (UE) 2023/701:

«PROGETTO DI

DECISIONE n. .../2023 DEL GRUPPO DI LAVORO CONSULTIVO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del ...

recante modifica del suo regolamento interno

IL GRUPPO DI LAVORO CONSULTIVO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso ("protocollo"),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15, paragrafo 6, del protocollo, il gruppo di lavoro consultivo misto ("gruppo di lavoro") adotta il proprio regolamento interno per consenso. Il gruppo di lavoro ha adottato il regolamento interno nella prima riunione del 29 gennaio 2021.
- (2) A seguito della prima riunione del gruppo di lavoro, l'Unione e il Regno Unito hanno esaminato in maggior dettaglio il funzionamento del gruppo di lavoro individuando pratiche in grado di migliorare il modo in cui svolge i compiti attribuitigli dall'articolo 15 del protocollo.
- (3) In particolare, i miglioramenti prospettati agevolerebbero il Regno Unito nella possibilità di discutere in sede di gruppo di lavoro il proprio parere sugli atti dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo, anche sulla scorta degli apporti dei portatori di interessi nordirlandesi, affinché possa essere preso in considerazione prima che l'Unione adotti tali atti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del gruppo di lavoro consultivo misto è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag.7.

Fatto a ...,

*Per il gruppo di lavoro
consultivo misto
I copresidenti*

ALLEGATO

L'articolo 3 del regolamento interno del gruppo di lavoro consultivo misto (Partecipazione alle riunioni) è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente: "Partecipazione alle riunioni e sottogruppi strutturati";
 - 2) sono aggiunti i paragrafi 3, 4 e 5 seguenti:
 - “3. Se del caso, il gruppo di lavoro è coadiuvato da sottogruppi strutturati, composti da funzionari della Commissione europea e del governo del Regno Unito, che lo assisteranno nell'esercizio delle sue funzioni di sede efficace per lo scambio di informazioni e la consultazione reciproca.
 4. I sottogruppi strutturati si riuniscono, ove necessario, per permettere all'Unione di prendere tempestivamente in considerazione il parere del Regno Unito circa gli atti che l'Unione prospetta di adottare per i quali l'articolo 15, paragrafo 3, del protocollo prevede lo scambio di informazioni.
 5. Tutte le disposizioni del presente regolamento interno relative alle riunioni si applicano alle riunioni dei sottogruppi strutturati con gli opportuni adattamenti.”
-

Rettifica della decisione (UE) 2023/702 del Consiglio, del 21 marzo 2023, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione e alla formulazione di raccomandazioni e dichiarazioni congiunte e unilaterali

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 92 del 30 marzo 2023)

Alla decisione (UE) 2023/702 del Consiglio sono aggiunti i seguenti allegati:

«ALLEGATO I

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del ... 2023

che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), l'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo"), l'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso e l'articolo 8, quinto comma, del protocollo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dello medesimo accordo ("comitato misto") sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso il protocollo è parte integrante del medesimo accordo.
- (3) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni imprevedute al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali di detto accordo.
- (4) L'Unione e il Regno Unito hanno formulato una dichiarazione congiunta in sede di comitato misto in cui si attesta che, ove opportuno nei loro rapporti ai sensi dell'accordo di recesso, fanno riferimento, in linea con i requisiti di certezza del diritto, al protocollo quale modificato dal "Quadro di Windsor" e che potranno ugualmente fare riferimento al protocollo quale modificato nella loro legislazione interna.
- (5) L'Unione e il Regno Unito rammentano il loro impegno condiviso a tutelare in tutte le sue parti l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 tra il governo del Regno Unito, il governo dell'Irlanda e gli altri partecipanti ai negoziati multilaterali ("accordo del 1998"), allegato all'accordo britannico-irlandese della stessa data, compresi i successivi accordi e modalità di attuazione.

⁽¹⁾ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 7.

- (6) Tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, è opportuno che le agevolazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo includano modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito a norma del protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale.
- (7) È opportuno istituire un meccanismo di freno di emergenza che permetta ai membri dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, nel rispetto di ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998 allegata alla presente decisione, di far fronte alle considerevoli ripercussioni specifiche sulla vita quotidiana delle comunità derivanti dall'applicazione in Irlanda del Nord delle disposizioni del diritto dell'Unione, come modificate o sostituite da futuri atti dell'Unione.
- (8) Per quanto riguarda l'IVA e le accise, tenuto conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord, compresa la sua posizione quale parte integrante del territorio doganale del Regno Unito, è opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 3 del protocollo. Tali modifiche non dovrebbero comportare rischi di frode fiscale né potenziali distorsioni della concorrenza. La loro attuazione in Irlanda del Nord, in particolare l'attuazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, non dovrebbe comportare rischi per il mercato interno dell'Unione né per il mercato interno del Regno Unito, né dovrebbe creare oneri indebiti per le imprese che operano in Irlanda del Nord.
- (9) Al fine di precisare l'ambito di applicazione di taluni atti già elencati nell'allegato 3 del protocollo, è opportuno aggiungere due note a tale allegato. Al fine di garantire che a detto allegato possano essere aggiunte altre note in qualsiasi momento, tale possibilità dovrebbe essere prevista nella presente decisione.
- (10) Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata trasformazione commerciale e i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.
- (11) È auspicabile migliorare il funzionamento dei regimi istituiti dalla decisione n. 4/2020 del comitato misto, anche per quanto riguarda le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, il che permetterà di prevedere agevolazioni di ampia portata nel settore doganale.
- (12) Conformemente all'articolo 175 dell'accordo di recesso, l'Unione e il Regno Unito adottano le misure necessarie per conformarsi prontamente e in buona fede al lodo del collegio arbitrale in merito alle condizioni di sospensione, cessazione e entrata in applicazione di disposizioni della presente decisione.
- (13) La decisione n. 4/2020 del comitato misto dovrebbe essere sostituita dalla sezione 2 della presente decisione.
- (14) Per quanto riguarda l'istituzione di un meccanismo di coordinamento rafforzato connesso al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise, conformemente all'articolo 164, paragrafo 5, lettera c), dell'accordo di recesso, il comitato misto può tra l'altro modificare i compiti assegnati ai comitati specializzati.
- (15) A norma dell'articolo 8, quarto comma, del protocollo, il comitato misto discute regolarmente dell'attuazione di tale articolo, comprese le riduzioni e le esenzioni previste dalle disposizioni di cui al suo primo comma e, se del caso, adotta ove necessario misure per la sua corretta applicazione.
- (16) A norma dell'articolo 8, quinto comma, del protocollo, il comitato misto può riesaminare l'applicazione di tale articolo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, e può adottare, ove necessario, misure opportune.

- (17) Per garantire l'efficacia dell'articolo 8 del protocollo, in particolare per tenere presente che l'Irlanda del Nord forma parte integrante del mercato interno del Regno Unito, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero valutare in maniera strutturata le questioni derivanti dall'attuazione e dall'applicazione dell'articolo 8, compreso in particolare il potenziale impatto sull'Irlanda del Nord di future iniziative politiche e normative nell'Unione e nel Regno Unito nei settori dell'IVA e delle accise sui beni.
- (18) È pertanto opportuno istituire un meccanismo di coordinamento rafforzato per consentire all'Unione e al Regno Unito di identificare e discutere eventuali questioni relative al funzionamento del protocollo nei settori dell'IVA e delle accise e proporre, se del caso, misure appropriate. A tal fine è opportuno convocare, se necessario, riunioni specifiche del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso per discutere dell'IVA e delle accise sui beni. Tali riunioni saranno note come "meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise",

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

SEZIONE 1

MODIFICHE DEL PROTOCOLLO

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

"Sono ricomprese modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito conformemente al presente protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale."

Articolo 2

All'articolo 13 del protocollo, dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis. In deroga al paragrafo 3 e fatto salvo il quarto comma del presente paragrafo, un atto dell'Unione contemplato dal presente paragrafo che è stato modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione ("atto specifico dell'Unione") non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione per le due settimane successive alla data in cui il Regno Unito ha notificato per iscritto all'Unione, tramite il comitato misto, che è stata esperita la procedura di cui alla dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata come allegato I della decisione del comitato misto n. .../2023 ⁽²⁾. Tale notifica è effettuata entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto specifico dell'Unione e comprende una spiegazione dettagliata della valutazione del Regno Unito per quanto riguarda le condizioni di cui al terzo comma, e delle misure procedurali prese nel Regno Unito prima della notifica.

L'Unione, se ritiene che la spiegazione del Regno Unito non sia sufficiente per quanto riguarda le circostanze di cui al terzo comma, può richiedere ulteriori spiegazioni entro due settimane dalla data della notifica e il Regno Unito deve trasmettere dette spiegazioni entro due settimane dalla data della richiesta. In tal caso, l'atto dell'Unione di cui al presente paragrafo non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione fino al terzo giorno successivo al giorno in cui il Regno Unito ha trasmesso le ulteriori spiegazioni.

⁽²⁾ GU: inserire il titolo completo e il riferimento GU della decisione del comitato misto.

Il Regno Unito effettua la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo soltanto se:

- a) il contenuto o l'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione differisce notevolmente, in tutto o in parte, dal contenuto o dall'ambito di applicazione dell'atto dell'Unione applicabile prima della modifica o sostituzione; e
- b) l'applicazione in Irlanda del Nord dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione, o di parte dello stesso a seconda dei casi, rischia di avere considerevoli ripercussioni specifiche sulla vita quotidiana delle comunità in Irlanda del Nord che potrebbero protrarsi nel tempo.

Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) sono soddisfatte solo in relazione a una parte dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione, la notifica è effettuata solo per quella parte, purché questa sia separabile dalle altre parti dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione. Se la parte in questione non è separabile, la notifica è effettuata per quanto riguarda l'elemento separabile più piccolo dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione contenente detta parte.

Se la notifica riguarda una parte dell'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione conformemente alla seconda frase del comma precedente, l'atto dell'Unione non si applica come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione solo per quella parte.

Se è stata effettuata la notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, il paragrafo 4 si applica all'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione; nei casi in cui sia aggiunto al presente protocollo, l'atto dell'Unione come modificato o sostituito da un atto specifico dell'Unione sostituisce l'atto dell'Unione prima della modifica o sostituzione.

Il presente paragrafo riguarda gli atti dell'Unione di cui all'allegato 2, rubrica 1, primo trattino, e rubriche da 7 a 47, del presente protocollo, e all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, del medesimo.”.

Articolo 3

L'allegato 3 del protocollo è così modificato:

1. Alla rubrica "1. Imposta sul valore aggiunto", dopo il trattino "Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto", è inserita la nota seguente:

"Per quanto riguarda i beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi, il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord può applicare aliquote ridotte, aliquote inferiori al 5 % o un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare l'articolo 98, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2006/112/CE e può pertanto applicare aliquote IVA ridotte alle cessioni contemplate da più di 24 punti dell'allegato III della richiamata direttiva, e può applicare un'aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alle cessioni contemplate in più di sette punti dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord il regime speciale delle piccole imprese di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese ⁽³⁾, e può pertanto applicare qualsiasi regime di franchigia ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo imputabile a cessioni di beni e prestazioni di servizi rispetti le norme sulla soglia del volume d'affari di cui

⁽³⁾ GUL 62 del 2.3.2020, pag. 1.

all'articolo 284, paragrafo 1, all'articolo 288 e all'articolo 288 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio. L'equivalente in lire sterline della soglia di volume d'affari di cui all'articolo 284, paragrafo 1, è calcolato applicando il tasso di cambio del giorno successivo alla data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2020/285 pubblicato dalla Banca centrale europea. Per tener conto delle variazioni del tasso di cambio nel tempo, è ammessa una differenza massima del 15 % nel calcolo dell'equivalente della soglia di 85 000 EUR.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda le vendite a distanza di beni dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, purché i beni siano soggetti al consumo finale in Irlanda del Nord e l'imposta sul valore aggiunto sia applicata nel Regno Unito.”;

- 2) alla rubrica "2. Accise", dopo la voce "Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche", è inserita la nota seguente:

"Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare l'articolo 3, paragrafo 1, e gli articoli 9, 13, 18 e 21 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio e può pertanto applicare sempre aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche sulla base del titolo alcolometrico e può applicare aliquote ridotte di accisa alle bevande alcoliche imballate in grandi contenitori per spillatore servite per il consumo immediato in esercizi di ospitalità, purché tali aliquote nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non siano in alcun caso, anche dopo l'applicazione di eventuali esenzioni, inferiori alle aliquote minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 92/84/CEE e non si applichino in modo meno favorevole ai prodotti forniti dall'Unione rispetto ai prodotti nazionali.

Il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non è tenuto ad applicare gli articoli 4, 9 bis, 13 bis, 18 bis, l'articolo 22, paragrafi da 1 a 5, e l'articolo 23 bis della direttiva 92/83/CEE del Consiglio e può pertanto definire i piccoli produttori e fissare aliquote ridotte di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori, purché tali aliquote non siano in alcun caso, anche dopo l'applicazione di eventuali esenzioni, inferiori alle aliquote minime di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 92/84/CEE e che la produzione annua dei piccoli produttori che possono beneficiare dell'aliquota ridotta di accisa non sia in alcun caso superiore alle soglie di produzione di cui al primo trattino dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, dell'articolo 18 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio. Tra gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non si applicano le procedure di riconoscimento reciproco di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 13 bis, paragrafo 5, all'articolo 18 bis, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 3, e all'articolo 23 bis, paragrafo 3, della direttiva 92/83/CEE.”.

Articolo 4

1. Nell'allegato 3 del protocollo, alla rubrica "1. Imposta sul valore aggiunto" le note diverse da quelle di cui all'articolo 3, punto 1, della presente decisione, come adottate dal comitato misto, sono inserite purché specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, rubrica 1, del protocollo si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le note garantiscono l'assenza di ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza.

2. Nell'allegato 3 del protocollo, alla rubrica "2. Accise" le note diverse da quelle di cui all'articolo 3, punto 2, della presente decisione, come adottate dal comitato misto, sono inserite purché specifichino in che modo gli atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, rubrica 2, del protocollo si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le note garantiscono l'assenza di ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza.

SEZIONE 2

DETERMINAZIONE DELLE MERCI NON A RISCHIO E ABROGAZIONE DELLA DECISIONE N. 4/2020*Articolo 5***Oggetto**

La presente sezione stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo per quanto riguarda:

- a) le condizioni per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non subirà trasformazioni commerciali in Irlanda del Nord;
- b) i criteri per considerare che la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell'Unione non è a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione.

*Articolo 6***Trasformazioni non commerciali**

Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del protocollo, la trasformazione di una merce non è considerata commerciale se:

- a) la persona che presenta una dichiarazione di immissione in libera pratica per detta merce o per conto della quale è presentata la dichiarazione ("importatore") ha realizzato un fatturato annuo complessivo inferiore a 2 000 000 di GBP nell'ultimo esercizio finanziario completo; oppure
- b) la trasformazione avviene in Irlanda del Nord e ha come unico scopo:
 - i) la vendita di prodotti alimentari a un consumatore finale nel Regno Unito;
 - ii) la costruzione, quando le merci trasformate sono destinate a costituire una parte permanente di una struttura che è costruita e collocata in Irlanda del Nord dall'importatore o successivamente da un soggetto successivo;
 - iii) la fornitura diretta al destinatario di servizi sanitari o servizi di assistenza in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo;
 - iv) attività non lucrative in Irlanda del Nord svolte dall'importatore o da un soggetto successivo, nell'ambito delle quali la merce trasformata non è venduta successivamente; oppure
 - v) l'uso finale di mangimi in stabilimenti situati in Irlanda del Nord da parte dell'importatore o da un soggetto successivo.

*Articolo 7***Criteri per considerare che le merci non sono a rischio di essere successivamente trasferite nell'Unione**

1. La merce non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell'Unione se si ritiene che non subirà trasformazioni commerciali a norma dell'articolo 6 e se:

- a) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito:
 - i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari a zero; oppure
 - ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o l'uso finale da parte di questi ultimi situati nel Regno Unito, anche nel caso in cui tale merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita a consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi; oppure

- iii) è spedita in un pacco e
 - aa) ha carattere non commerciale ed è inviata da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord; oppure
 - bb) è inviata da un operatore economico tramite un vettore autorizzato a norma dell'articolo 12 della presente decisione a un privato residente in Irlanda del Nord per uso esclusivamente personale;
 - b) nel caso di merci trasportate direttamente in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova né nell'Unione né in un'altra parte del Regno Unito:
 - i) il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è pari o inferiore al dazio dovuto in base alla tariffa doganale del Regno Unito; oppure
 - ii) l'importatore è stato autorizzato, a norma degli articoli da 9 a 11 della presente decisione, a trasportare tale merce in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi situati in Irlanda del Nord anche nel caso in cui la merce abbia subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita ai consumatori finali o prima dell'uso finale da parte di questi ultimi e la differenza tra il dazio dovuto a norma della tariffa doganale comune dell'Unione e quello dovuto a norma della tariffa doganale del Regno Unito è inferiore al 3 % del valore in dogana della merce.
2. Il paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e lettera b), punto ii), non si applica alle merci oggetto di misure di difesa commerciale adottate dall'Unione.
3. Ai fini della presente decisione, per "pacco" si intende un collo contenente:
- a) merci, diverse da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 31,5 kg; oppure
 - b) un'unica merce, diversa da un invio di corrispondenza, di peso lordo massimo non superiore a 100 kg, in relazione a un'operazione commerciale.

Articolo 8

Determinazione dei dazi applicabili

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:

- a) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale comune dell'Unione è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale dell'Unione;
- b) il dazio dovuto per la merce a norma della tariffa doganale del Regno Unito è determinato conformemente alle disposizioni stabilite nella normativa doganale del Regno Unito.

Articolo 9

Autorizzazione ai fini dell'articolo 7

1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), la domanda di autorizzazione a trasportare le merci direttamente in Irlanda del Nord per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi è presentata all'autorità competente del Regno Unito.

2. La domanda di autorizzazione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni sulle attività commerciali del richiedente, sulle merci generalmente trasportate in Irlanda del Nord, nonché una descrizione del tipo di registrazioni, sistemi e controlli messi in atto dal richiedente per garantire che le merci oggetto dell'autorizzazione siano adeguatamente dichiarate ai fini doganali e che possano essere fornite prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b), della presente decisione. L'operatore conserva le prove, ad esempio le fatture, degli ultimi cinque anni e le trasmette alle autorità competenti su loro richiesta. I requisiti in materia di dati della domanda sono specificati in dettaglio nell'allegato II della presente decisione.

3. L'autorizzazione reca almeno le informazioni seguenti:
 - a) il nome della persona cui è rilasciata l'autorizzazione ("titolare dell'autorizzazione");
 - b) un numero di riferimento unico attribuito dall'autorità doganale competente alla decisione ("numero di riferimento dell'autorizzazione");
 - c) l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione;
 - d) la data di entrata in vigore dell'autorizzazione.
4. Alle domande e alle autorizzazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della normativa doganale dell'Unione sulle decisioni relative all'applicazione della stessa, anche per quanto riguarda il monitoraggio.
5. Ove rilevi un uso deliberatamente improprio dell'autorizzazione o violazioni delle condizioni di autorizzazione stabilite nella presente decisione, l'autorità doganale competente del Regno Unito sospende o revoca l'autorizzazione.
6. I rappresentanti dell'Unione possono chiedere che l'autorità doganale competente del Regno Unito verifichi un'autorizzazione specifica. L'autorità doganale competente del Regno Unito prenderà gli opportuni provvedimenti in risposta a tale richiesta ed entro 30 giorni fornirà informazioni sulle azioni intraprese.

Articolo 10

Condizioni generali di rilascio dell'autorizzazione

Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'autorizzazione può essere rilasciata ai richiedenti che:

- a) soddisfano i criteri di stabilimento seguenti:
 - i) sono stabiliti in Irlanda del Nord o dispongono di una sede di attività fissa in Irlanda del Nord
 - con presenza permanente di risorse umane e tecniche; e
 - a partire dalla quale le merci sono vendute a consumatori finali o messe a disposizione di questi ultimi per l'uso finale; e
 - in cui le scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili in Irlanda del Nord; oppure
 - ii) sono stabiliti in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e soddisfano i criteri seguenti:
 - le loro operazioni doganali sono effettuate nel Regno Unito;
 - hanno un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord;
 - le loro scritture e informazioni doganali, commerciali e relative ai trasporti sono disponibili o accessibili nel Regno Unito alle autorità competenti del Regno Unito e ai rappresentanti dell'Unione per accertamento del rispetto delle condizioni e degli impegni assunti in applicazione della presente decisione; e
- b) si impegnano a trasportare merci in Irlanda del Nord unicamente per la vendita a consumatori finali o per l'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito, anche nel caso in cui tali merci abbiano subito una trasformazione non commerciale a norma dell'articolo 6 della presente decisione prima della vendita a consumatori finali o dell'uso finale da parte di questi ultimi nel Regno Unito; e nel caso di vendita a consumatori finali in Irlanda del Nord si impegnano a che detta vendita avvenga da uno o più punti vendita fisici in Irlanda del Nord che effettuano vendite fisiche dirette ai consumatori finali.

*Articolo 11***Condizioni specifiche di rilascio dell'autorizzazione agli importatori**

1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della presente decisione, l'autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord è rilasciata solo ai richiedenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 e le condizioni seguenti, precisate nell'allegato III della presente decisione:
 - a) il richiedente attesta che dichiarerà per l'immissione in libera pratica le merci trasportate in Irlanda del Nord a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), o dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), della presente decisione;
 - b) nei tre anni precedenti la domanda il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non ha commesso reati gravi in relazione alla loro attività economica;
 - c) con riguardo alle merci da dichiarare come non a rischio, il richiedente dimostra di avere un alto livello di controllo sulle proprie operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b), della presente decisione;
 - d) il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o nel periodo successivo alla sua costituzione, se inferiore a tre anni, che gli consenta di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;
 - e) il richiedente deve poter dimostrare di comprendere chiaramente gli obblighi che gli incombono in virtù dell'autorizzazione e in relazione alla circolazione delle merci nell'ambito del regime e alle modalità per conformarvisi.
2. I richiedenti devono poter determinare se le merci che trasportano in Irlanda del Nord corrispondono a una delle categorie di cui all'allegato IV della presente decisione.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate solo se l'autorità doganale ritiene di essere in grado di svolgere controlli secondo le modalità operative concordate senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state vendute a consumatori finali o sono state oggetto di uso finale da parte di questi ultimi.

*Articolo 12***Condizioni specifiche di rilascio dell'autorizzazione ai vettori**

1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb), della presente decisione l'operatore economico che trasporta pacchi, compreso l'operatore postale designato nel Regno Unito, può chiedere di essere un vettore autorizzato per il trasporto di pacchi da un'altra parte del Regno Unito verso l'Irlanda del Nord ("vettore autorizzato") se soddisfa le condizioni seguenti:
 - a) è registrato come operatore economico;
 - b) è stabilito nel Regno Unito e se non è stabilito in Irlanda del Nord ha comunque un rappresentante doganale indiretto in Irlanda del Nord;
 - c) nei tre anni precedenti la domanda non ha commesso violazioni gravi o ripetute di un obbligo giuridico o regolamentare in relazione alla sua attività economica;
 - d) ha un alto livello di controllo sulle sue operazioni, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli e la produzione di prove a sostegno della sua attività economica.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate solo se l'autorità competente del Regno Unito ritiene di essere in grado di svolgere controlli secondo le modalità operative concordate senza oneri amministrativi sproporzionati, compreso il controllo di eventuali prove del fatto che le merci sono state consegnate a privati residenti in Irlanda del Nord.

*Articolo 13***Obblighi dei vettori autorizzati**

Un vettore autorizzato:

- a) si assume la responsabilità di accertare che le merci contenute in ciascun pacco siano del tipo descritto all'articolo 138, lettera l), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
- b) mantiene processi operativi che permettono di distinguere gli operatori economici dai privati tra i destinatari o mittenti di pacchi;
- c) è in grado di determinare se le merci che trasporta in Irlanda del Nord corrispondono alla categoria n. 1 di cui all'allegato IV della presente decisione;
- d) mantiene sistemi che permettono di raccogliere e condividere i dati di cui all'allegato 52-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
- e) trasmette all'autorità competente del Regno Unito i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, a intervalli regolari e alle condizioni ivi stabilite;
- f) segnala all'autorità competente del Regno Unito qualsiasi attività sospetta relativa al trasporto di pacchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb), della presente decisione;
- g) risponde a richieste specifiche di informazioni supplementari dell'autorità competente del Regno Unito;
- h) si conforma alle istruzioni dell'autorità competente del Regno Unito sul trasporto di pacchi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera bb), della presente decisione.

*Articolo 14***Scambio di informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo**

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e con il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, il Regno Unito trasmette mensilmente all'Unione le informazioni sull'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo e sull'applicazione della presente decisione. Tali informazioni comprendono i volumi e i valori, in forma aggregata e per spedizione, e i mezzi di trasporto relativi a:

- a) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali non erano dovuti dazi doganali a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del protocollo;
- b) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano quelli applicabili nel Regno Unito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del protocollo; e
- c) merci trasportate in Irlanda del Nord per le quali i dazi doganali dovuti erano conformi alla tariffa doganale comune dell'Unione.

2. Il Regno Unito trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello per il quale sono trasmesse.

3. Le informazioni sono trasmesse mediante procedimenti informatici.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

4. Su richiesta dei rappresentanti dell'Unione di cui alla decisione n. 6/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, e almeno due volte l'anno, le autorità competenti del Regno Unito trasmettono a tali rappresentanti, in forma aggregata e ripartite per autorizzazione, informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli da 9 a 12 della presente decisione, compresi il numero di autorizzazioni accettate, respinte e revocate, e il luogo di stabilimento dei titolari delle autorizzazioni.

Articolo 15

Riesame, sospensione e cessazione della sezione 2 della presente decisione

1. Il comitato misto discute dell'applicazione della presente sezione, salvo se le parti non decidono diversamente.
2. L'Unione può trasmettere una notifica al Regno Unito in sede di comitato misto, se il Regno Unito:
 - a) omette costantemente di attuare l'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, fornendo l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato I di tale decisione; oppure
 - b) trascorsi sei mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione o successivamente in qualsiasi momento, non garantisce ai rappresentanti dell'Unione l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui alla lettera a), in un formato accessibile e in modo tale da poter condurre un'analisi dei rischi, compresa l'individuazione di modelli di tendenze storiche e recenti; oppure
 - c) gestisce molto male l'attuazione degli articoli da 9 a 14, dell'allegato III della presente decisione.

L'Unione comunica al Regno Unito i motivi per i quali ha trasmesso la notifica. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni lavorativi dalla notifica, o altro termine più lungo deciso dal comitato, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione cessano di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla fine del termine in questione.

Nel caso di cui al secondo comma, l'Unione e il Regno Unito avviano immediatamente consultazioni in sede di comitato misto e si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente o per concordare disposizioni alternative per il periodo di sospensione.

Se è stato posto rimedio alla situazione all'origine della notifica, l'Unione ne informa il Regno Unito in sede di comitato misto. In tal caso, si applicano nuovamente le disposizioni di cui al secondo comma a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata trasmessa la seconda notifica.

3. Il Regno Unito può effettuare una notifica all'Unione in sede di comitato misto se gli atti dell'Unione che garantiscono agevolazioni alla circolazione delle merci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente decisione cessano in tutto o in parte di essere in vigore, non garantendo più lo stesso livello di agevolazione.

Il Regno Unito comunica all'Unione i motivi per i quali ha trasmesso la notifica. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni dalla notifica, o altro termine più lungo deciso dal comitato, gli articoli 9, 10, 11 e 14 della presente decisione cessano di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla fine del termine in questione e si applicano invece norme identiche a quelle di cui agli articoli da 5 a 8 della decisione n. 4/2020 del comitato misto.

Se è stato posto rimedio alla situazione all'origine della notifica, il Regno Unito ne informa l'Unione in sede di comitato misto. In tal caso si applicano nuovamente gli articoli 9, 10, 11 e 14 della presente decisione e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la seconda notifica cessano di applicarsi le norme identiche a quelle di cui agli articoli da 5 a 8 della decisione n. 4/2020 del comitato misto.

4. Una delle parti, se ritiene che si verifichi una significativa deviazione degli scambi, frode o altra attività illecita, ne informa l'altra parte in sede di comitato misto al più tardi entro un anno dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione e le parti si adoperano per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se le parti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione cessano di applicarsi 24 mesi dopo la data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione salvo se il comitato misto decide, entro 18 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione che continuano ad applicarsi.

Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione cessano di applicarsi conformemente al primo comma, il comitato misto modifica la presente decisione entro 24 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione per rendere applicabili opportune disposizioni alternative una volta decorsi 24 mesi dalla data di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della presente decisione tenendo conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord e nel pieno rispetto della posizione dell'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito.

Se l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della presente decisione sono sospesi a norma del paragrafo 2, lettera a) o lettera b), del presente articolo, i termini di cui al primo e al secondo comma sono prorogati per la durata della sospensione.

Articolo 16

Abrogazione della decisione n. 4/2020 del comitato misto

La presente sezione sostituisce la decisione n. 4/2020 del comitato misto, che è abrogata.

SEZIONE 3

ISTITUZIONE DI UN MECCANISMO DI COORDINAMENTO RAFFORZATO CONNESSO AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO NEI SETTORI DELL'IVA E DELLE ACCISE

Articolo 17

Oggetto

1. È istituito un meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise sui beni ("meccanismo").
2. Scopo del meccanismo è assistere il comitato misto nell'adempimento del compito di riesaminare l'attuazione e l'applicazione dell'articolo 8 del protocollo per quanto riguarda le disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del protocollo, tenendo presente che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito e garantendo nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione.

Articolo 18

Compiti

Il meccanismo assiste il comitato misto:

- a) come forum per il coordinamento rafforzato e tempestivo dello scambio di informazioni e la consultazione sulla futura legislazione del Regno Unito e dell'Unione in materia di IVA e accise ogniquale volta in particolare questa incide sugli scambi di merci in Irlanda del Nord in seguito a modifiche significative previste del quadro legislativo applicabile o a gravi difficoltà di trattamento dei beni e dei servizi nel settore dell'IVA imputabili alla separazione;

- b) come forum per valutare l'impatto potenziale in Irlanda del Nord della legislazione di cui alla lettera a), e prepararne la graduale attuazione. Questa valutazione dovrebbe soprattutto mirare a evitare oneri amministrativi indebiti e costi inutili a carico di imprese e amministrazioni fiscali;
- c) come forum per discutere le difficoltà pratiche relative all'applicazione della legislazione in materia di IVA e accise vigente nel Regno Unito e nell'Unione, applicabile in virtù del protocollo;
- d) per adottare decisioni o raccomandazioni in relazione alle disposizioni del diritto dell'Unione elencate nell'allegato 3 del protocollo, evitando ripercussioni negative in termini di rischi di frode fiscale e altra potenziale distorsione della concorrenza nell'Unione. Tali decisioni e raccomandazioni non incidono sul livello dell'IVA e delle accise applicate alle merci; e
- e) per discutere e adottare, ove necessario, misure opportune attinenti le questioni relative all'attuazione e all'applicazione dell'articolo 8 del protocollo.

Articolo 19

Funzionamento

1. I copresidenti del comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord istituito dall'articolo 165, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di recesso ("comitato specializzato") convocano, se necessario, riunioni specifiche del comitato specializzato per discutere dell'IVA e delle accise sui beni. Tali riunioni saranno note come "meccanismo di coordinamento rafforzato su IVA e accise".

I copresidenti del comitato specializzato designano ciascuno un esperto principale nel settore dell'IVA e delle accise ("esperti principali").

2. Sono indette riunioni del meccanismo ogni qualvolta necessario. Gli esperti principali possono procedere a uno scambio informale di pareri nei periodi tra le riunioni del meccanismo e possono anche riunirsi informalmente. Dopo ogni riunione informale gli esperti principali redigono un verbale e lo inviano ai copresidenti del comitato specializzato e del gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo ("gruppo di lavoro consultivo misto").

3. Gli esperti principali presentano ai copresidenti del comitato specializzato una relazione finale che riassume gli esiti della discussione su uno specifico argomento e stabilisce azioni raccomandate, compresi tutti i punti su cui non è stato possibile raggiungere un accordo.

4. Gli esperti principali possono invitare rappresentanti di terzi o altri esperti a discutere particolari questioni. Essi ne comunicano i nomi ai copresidenti del comitato specializzato.

I copresidenti del gruppo di lavoro consultivo misto possono partecipare alle riunioni del meccanismo. I copresidenti del gruppo di lavoro consultivo misto possono informare gli esperti principali degli atti dell'Unione previsti e di altre questioni relative all'IVA e alle accise sui beni.

5. Salvo che la presente decisione non disponga diversamente, al meccanismo si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati di cui all'allegato VIII dell'accordo di recesso.

Articolo 20

Proposte di decisioni o raccomandazioni collegate alla presente sezione

Sulla base della relazione finale degli esperti principali di cui all'articolo 19, paragrafo 3, il comitato specializzato può mettere a punto proposte di decisioni o di raccomandazioni e sottoporle al comitato misto per adozione. Dette proposte contengono:

- a) le questioni individuate congiuntamente dall'Unione e dal Regno Unito in relazione all'applicazione dell'articolo 8 del protocollo; e
- b) le soluzioni proposte.

*Articolo 21***Riesame della presente sezione**

Il meccanismo è riesaminato periodicamente e, se del caso, riveduto.

Il primo riesame si svolge entro il 1° gennaio 2027.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 22*

Gli allegati da I a IV sono parte integrante della presente decisione.

*Articolo 23***Entrata in vigore e applicazione**

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
2. Le sezioni 1, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
3. Gli articoli 9, 11 e 12 e l'allegato III presente decisione si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. A decorrere da tale data cessano di applicarsi gli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto. L'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto rimane valida fino alla data in cui si applicano le disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), degli articoli 9, 11, 12 e 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 9 e 11 saranno trattate come autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 5 e 7 della decisione n. 4/2020 del comitato misto, fintantoché si applicano le altre disposizioni della decisione n. 4/2020 del comitato misto.
4. Fatto salvo il secondo comma, le altre disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), degli articoli 13 e 15, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 30 settembre 2023, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le dichiarazioni seguenti:
 - a) una dichiarazione dell'Unione attestante:
 - i) che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute nelle reti, nei sistemi di informazione e nelle banche dati del Regno Unito e nei moduli nazionali del Regno Unito riguardanti i sistemi dell'Unione di cui all'allegato I della richiamata decisione; e
 - ii) che tutte le registrazioni XI EORI esistenti sono state rilasciate correttamente; e
 - iii) che il Regno Unito ha pubblicato nuovi orientamenti per i pacchi in linea con le modalità stabilite nella presente decisione; e
 - iv) che il Regno Unito ha rilasciato una dichiarazione unilaterale sui regimi di esportazione delle merci in uscita dall'Irlanda del Nord dirette in altre parti del Regno Unito;
 - b) una dichiarazione del Regno Unito attestante che tutti gli importatori che intendono operare a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), hanno ottenuto autorizzazioni a norma degli articoli 9 e 11 e dell'allegato III della presente decisione.

Se entro il 30 settembre 2023 non sono state rilasciate tutte le dichiarazioni di cui al primo comma, si applicano le disposizioni della presente decisione, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), degli articoli 9, 11, 12 e 13 e dell'articolo 15, paragrafo 3, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l'ultima dichiarazione.

5. A condizione che siano entrati in vigore gli atti dell'Unione che prevedono agevolazioni per la circolazione delle merci di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), puntoiii), della presente decisione e fatto salvo il secondo comma, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 13 e l'articolo 15, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 30 settembre 2024, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le seguenti dichiarazioni:

- a) una dichiarazione dell'Unione attestante che il Regno Unito ha istituito le reti, i sistemi di informazione e le banche dati per i dati di cui all'articolo 141, paragrafo 10, lettera d), punto vii), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che devono essere trasmessi all'autorità competente del Regno Unito, e attestante che il Regno Unito ha dato attuazione all'articolo 5 della decisione n. 6/2020 del comitato misto, in quanto consente l'accesso alle informazioni contenute in dette reti, sistemi di informazione e banche dati; e
- b) una dichiarazione del Regno Unito attestante che tutti i vettori autorizzati sono in grado di onorare gli obblighi di cui all'articolo 13 della presente decisione.

Se entrambe le dichiarazioni di cui al primo comma sono rilasciate prima del 30 settembre 2024, oppure se non sono state tutte rilasciate entro tale data, si applicano l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'articolo 13 e l'articolo 15, paragrafo 3, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata rilasciata l'ultima dichiarazione.

Fatto a ..., ...

Per il comitato misto

I copresidenti

ALLEGATO I

Dichiarazione unilaterale del Regno Unito**Ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998**

1. Il Regno Unito adoterà la procedura seguente per il funzionamento del meccanismo di freno di emergenza di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor ⁽⁶⁾. Il meccanismo si applicherà nelle circostanze particolari della presente dichiarazione e non pregiudica lo status del voto intercomunitario né le garanzie previste dall'accordo del 1998 che si applicano unicamente ed esclusivamente alle materie delegate.
 - a. Il meccanismo funzionerà unicamente ed esclusivamente nel caso in cui, dopo la data della presente dichiarazione, sia stato reinsediato e diventi operativo l'esecutivo dell'Irlanda del Nord, con un primo ministro e un vice primo ministro in carica, e l'Assemblea dell'Irlanda del Nord si sia riunita in sessione ordinaria. Successivamente, i membri dell'Assemblea legislativa che intendano ricorrere al meccanismo dovranno fare in modo, individualmente e collettivamente e in buona fede, che le istituzioni funzionino pienamente, anche mediante la nomina di ministri e il sostegno al normale funzionamento dell'Assemblea.
 - b. La soglia minima per attivare il meccanismo fungerà sulla stessa base del processo separato e distinto di "Petizione di preoccupazione" nell'ambito dell'accordo del 1998, aggiornato nel 2020 dall'accordo "Nuovo decennio, nuovo approccio". Ciò significa che 30 membri dell'Assemblea legislativa di almeno due partiti politici (esclusi il presidente e i vicepresidenti) dovranno notificare al governo del Regno Unito l'intenzione di attivare il meccanismo di freno di emergenza.
 - c. Nel trasmettere la notifica al governo del Regno Unito, i membri dell'Assemblea legislativa dovranno dimostrare, con spiegazione scritta e dettagliata, accessibile al pubblico:
 - i. che hanno soddisfatto i requisiti di cui all'allegato B della parte 2 dell'accordo "Nuovo decennio, nuovo approccio", per cui la notifica è trasmessa solo in circostanze assolutamente eccezionali e in ultima istanza, esperito ogni altro meccanismo disponibile;
 - ii. che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del Quadro di Windsor; e
 - iii. che i membri dell'Assemblea legislativa hanno sollecitato un dibattito preliminare con il governo del Regno Unito e all'interno dell'esecutivo dell'Irlanda del Nord per esaminare tutte le possibilità in relazione all'atto dell'Unione; che si sono adoperati per consultare le imprese, altri operatori commerciali e la società civile interessati dall'atto dell'Unione; che si sono ragionevolmente avvalsi di tutti i processi di consultazione applicabili previsti dall'Unione europea per i nuovi atti dell'Unione che interessano l'Irlanda del Nord.
2. Il Regno Unito, se considera soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e soddisfacente la spiegazione fornita a norma del paragrafo 1, lettera c), ne informa l'Unione conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 bis, primo comma, del Quadro di Windsor.
3. Il Regno Unito, a seguito di notifica dai membri dell'Assemblea legislativa, si impegna a informarne l'Unione senza ritardo.
4. Il Regno Unito, a seguito di notifica all'Unione dell'attivazione del freno di emergenza, si impegna a tenere fitte consultazioni in sede di comitato misto sull'atto dell'Unione, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor.

⁽⁶⁾ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023 del ... s.

ALLEGATO II

Domanda di autorizzazione a trasportare merci in Irlanda del Nord destinate a consumatori finali

(di cui all'articolo 9)

Informazioni relative alla domanda

1. Documenti giustificativi

Documenti giustificativi obbligatori e informazioni richieste a tutti i richiedenti:
atto di costituzione/prova di stabile organizzazione.

2. Altri documenti giustificativi obbligatori e informazioni richiesti al richiedente

Qualsiasi altro documento giustificativo o altra informazione ritenuti pertinenti per verificare il rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni di cui agli articoli 10 e 11 della decisione.

Fornire informazioni sul tipo e, se del caso, sul numero di identificazione e/o sulla data di rilascio del o dei documenti giustificativi allegati alla domanda. Indicare il numero totale dei documenti allegati.

3. Data e firma del richiedente

Le domande presentate mediante procedimenti informatici sono autenticate dalla persona che presenta la domanda.
Data in cui il richiedente ha firmato o altrimenti autenticato la domanda.

Dati del richiedente

4. Richiedente

Il richiedente è la persona che fa domanda di decisione alle autorità doganali.
Indicare il nome e indirizzo dell'interessato.

5. Numero di identificazione del richiedente

Il richiedente è la persona che fa domanda di decisione alle autorità doganali.

Indicare il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) dell'interessato, a norma dell'articolo 1, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽⁷⁾.

6. Forma giuridica del richiedente

La forma giuridica come appare nell'atto di costituzione.

7. Numero/i di identificazione IVA

Se assegnato, indicare il numero di identificazione IVA.

8. Attività economica

Inserire informazioni sull'attività economica del richiedente. Descrivere brevemente l'attività commerciale e indicare il ruolo nella catena di approvvigionamento (ad es. fabbricante di merci, importatore, rivenditore ecc.). Specificare:

— l'uso previsto delle merci importate, compresa una descrizione del tipo di merci e se sono sottoposte a una qualche forma di trasformazione;

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 28.12.2015, pag. 1).

- la stima annuale del numero di dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica per le merci in questione;
- il tipo di scritture, sistemi e controlli posti in essere a sostegno dell'impegno di cui all'articolo 10, lettera b).

9. Fatturato annuo

Ai fini dell'articolo 6 della presente decisione, indicare il fatturato annuo dell'ultimo esercizio finanziario completo. Nel caso di impresa neo costituita, fornire le scritture e informazioni necessarie per permettere una valutazione del fatturato previsto, ad es. l'ultimo flusso di cassa, il bilancio e le previsioni di utili e perdite, approvati dagli amministratori/soci/dal titolare unico.

10. Referente responsabile della domanda

Il referente è responsabile dei contatti con le dogane relativi alla domanda.

Indicare il nome del referente e uno dei dati seguenti: numero di telefono o indirizzo email (preferibilmente di una casella funzionale).

11. Persona responsabile dell'impresa richiedente o che ne esercita il controllo della gestione

Ai fini dell'articolo 11, lettera b), della presente decisione, indicare il nome e i dati completi della o delle persone interessate sulla base del domicilio legale/forma giuridica dell'impresa richiedente, in particolare: direttore/dirigente dell'impresa e membri del consiglio di amministrazione, se del caso. I dati devono comprendere: nome e indirizzo completi, data di nascita e numero di identificazione nazionale.

Date, ore, periodi e luoghi

12. Data di costituzione

In cifre – giorno, mese e anno di costituzione.

13. Indirizzo di stabilimento/residenza

Indirizzo completo del luogo di stabilimento/residenza dell'interessato, incluso il codice di identificazione del paese o del territorio.

14. Luogo in cui sono tenuti i registri

Indicare l'indirizzo completo del luogo o dei luoghi in cui sono conservati o destinati a essere conservati i registri del richiedente. L'indirizzo può essere sostituito dal codice UN/LOCODE, purché questo garantisca un'individuazione sicura del luogo di cui trattasi.

15. Luogo (luoghi) di trasformazione o uso

Indicare l'indirizzo del luogo o dei luoghi in cui saranno trasformate, se del caso, le merci e vendute a consumatori finali.

ALLEGATO III

Spiegazione delle condizioni di cui all'articolo 11

Il presente allegato è una spiegazione delle condizioni di cui all'articolo 11 e non modifica né limita né amplia, tali condizioni.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

1. Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione è considerato soddisfatto se:
 - a) non esiste decisione di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che nei tre anni precedenti la domanda una delle persone descritte alla lettera b) abbia commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica, e
 - b) nessuna delle seguenti persone ha commesso reati gravi in relazione alla propria attività economica né, se del caso, all'attività economica del richiedente:
 - i) il richiedente;
 - ii) i dipendenti, compresi eventuali rappresentanti diretti responsabili dell'amministrazione del richiedente in relazione alla circolazione di merci nell'ambito del presente regime;
 - iii) le persone responsabili del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione; e
 - iv) una persona che agisce in nome proprio e per conto del richiedente in relazione alla circolazione di merci nell'ambito del presente regime.
2. Il criterio può tuttavia essere considerato soddisfatto se l'autorità competente ritiene che la violazione sia di importanza minore rispetto al numero o all'entità delle operazioni correlate, e se non ha dubbi sulla buona fede del richiedente.
3. Se le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diverse dal richiedente, sono stabilite o risiedono al di fuori del Regno Unito, l'autorità competente valuta il rispetto del criterio di cui sopra sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone.
4. Se il richiedente è stabilito da meno di 3 anni, l'autorità competente valuta il rispetto del criterio per quanto lo riguarda sulla base delle scritture e informazioni di cui dispone.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della presente decisione è considerato soddisfatto se:

5. Il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa e di controlli interni corrispondenti al tipo e alle dimensioni dell'impresa e adatti alla gestione del flusso di merci. Il richiedente deve disporre di controlli interni in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le attività illecite all'interno dell'organizzazione.
6. Il richiedente dimostrare un'adeguata tenuta dei registri relativi dei movimenti delle merci nell'ambito di questo regime. Dovrebbero essere predisposte procedure di protezione contro la perdita di informazioni e di archiviazione per la conservazione dei dati storici, compresi la valutazione, il back-up e la protezione dei registri per cinque anni.
7. La gestione dei registri dovrebbe essere conforme ai principi contabili applicati nel Regno Unito.

8. I registri dei movimenti di merci verso l'Irlanda del Nord dovrebbero essere integrati nel sistema contabile oppure, se conservati separatamente, dovrebbero essere possibili controlli incrociati tra le scritture relative agli acquisti, alle vendite, al controllo delle scorte e alla circolazione delle merci.
9. L'operatore autorizzato consente, su richiesta, l'accesso elettronico e/o fisico dell'autorità competente ai registri di cui al punto 8 in un formato adeguato.
10. L'operatore commerciale autorizzato è tenuto a informare le autorità competenti del Regno Unito ogni qualvolta si riscontrino difficoltà di conformità e se successivamente alla decisione di riconoscere lo status di operatore autorizzato emergano fattori che potrebbero influenzarne la continuazione o il contenuto. Dovrebbero essere impartite istruzioni interne perché il personale interessato sia a conoscenza di come informare l'autorità competente di tali difficoltà di conformità.
11. Qualora operatori autorizzati manipolino merci vietate e soggette a restrizioni, dovrebbero essere predisposte procedure adeguate per detta manipolazione conformemente alla legislazione pertinente.
12. Un operatore autorizzato deve disporre di prove rispetto ai propri clienti affinché questi possano fare valutazioni accurate in relazione alle merci trasportate nell'ambito di questo regime. Devono essere predisposte misure per garantire che le merci trasportate nell'ambito di questo regime siano vendute o utilizzate solo se conformi alla presente decisione del comitato misto. L'operatore autorizzato sarà tenuto a mantenere una comprensione costante delle operazioni commerciali dei clienti nuovi e acquisiti, tale da garantire il rispetto dei criteri stabiliti per un operatore affidabile nella presente decisione del comitato misto. Di seguito sono riportati esempi di situazioni in cui un operatore autorizzato che non è responsabile della destinazione finale delle merci potrebbe trasportare merci nell'ambito del regime:
 - a. una dichiarazione scritta e firmata del cliente attestante che le merci rimarranno in Irlanda del Nord;
 - b. la prova che il cliente effettua vendite al dettaglio per uso finale o consumo finale nel Regno Unito da un solo punto vendita fisico in Irlanda del Nord;
 - c. la prova che il cliente vende solo prodotti destinati all'uso finale da parte di consumatori finali nel Regno Unito e consegnati all'interno del Regno Unito;
 - d. contratti commerciali e ordini di acquisto da cui risulti che le merci saranno destinate all'uso finale nel Regno Unito;
 - e. la prova che la vendita riguarda un prodotto che sarà installato in modo permanente nel Regno Unito.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

13. Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione è considerato soddisfatto se l'autorità competente verifica in particolare il rispetto di quanto segue:
 - a. il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
 - b. nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e altri diritti, imposte o tasse riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
 - c. il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e informazioni disponibili per gli ultimi 3 anni precedenti la presentazione della domanda, di possedere una capacità finanziaria sufficiente per adempiere ai propri obblighi e ai propri impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell'attività commerciale.
14. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è verificata sulla base delle scritture e informazioni disponibili.

Articolo 11, paragrafo 1, lettera e)

Il criterio di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della presente decisione è considerato soddisfatto se:

15. Il richiedente o la persona responsabile dell'amministrazione del richiedente in relazione alla circolazione delle merci nell'ambito del presente regime deve essere in grado di dimostrare una chiara comprensione dei propri obblighi rispetto a tali criteri e di come adempiere agli stessi, e avere competenze sufficienti per trasmettere informazioni accurate all'autorità competente in relazione agli obblighi e alle procedure applicabili.
-

ALLEGATO IV

Categoria 1

Sono denominate "merci della categoria 1" le merci soggette a:

1. misure restrittive in vigore basate sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, limitatamente agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi terzi;
2. divieti e divieti totali;
3. strumenti di difesa commerciale di cui all'allegato 2, sezione 5, del protocollo;
4. contingenti tariffari dell'Unione, quando il contingente è richiesto dall'importatore;
5. contingenti dell'Unione diversi dai contingenti tariffari.

Categoria 2

Sono denominate "merci della categoria 2" le merci soggette agli atti legislativi seguenti:

1. regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe
2. regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
3. regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
4. regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti
5. regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008
6. regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
7. regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, che vieta l'uso di tagliole nella Comunità e l'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà
8. regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive
9. direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
10. regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea
11. direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all'importazione negli Stati Membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati
12. regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
13. direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
14. direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
15. regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

16. direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
 17. regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
 18. regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
 19. contingenti tariffari dell'Unione, quando il contingente non è richiesto dall'importatore
 20. articolo 47 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali), tranne quando le merci sono soggette anche al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme specifiche relative all'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, piante da impianto, patate da semina, macchinari e taluni veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, nonché ai movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord, che sarà adottato sulla base della [riferimento alla proposta della Commissione da inserire prima della data della riunione del comitato misto].
 21. atti dell'Unione elencati nell'allegato 3, punto 2, del protocollo
 22. atti dell'Unione elencati nell'allegato 2, punto 20, del protocollo
 23. regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
 24. regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE
 25. regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali
 26. qualsiasi atto dell'Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità del protocollo, che stabilisca procedure a carico di un operatore economico o di un'autorità competente partner da espletare prima o durante l'ingresso delle merci nell'Unione, ai fini del controllo delle merci o di altre formalità. L'Unione informa senza indugio il Regno Unito ogni qualvolta un atto dell'Unione sia della natura di cui alla prima frase.
-

PROGETTO DI
**RACCOMANDAZIONE N. .../2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL
RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE
EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

**del ...
sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che le raccomandazioni debbano essere adottate di comune accordo.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") è parte integrante di tale accordo.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo prevede che siano introdotte modalità specifiche per la circolazione delle merci nel mercato interno del Regno Unito, coerenti con la posizione dell'Irlanda del Nord quale parte del territorio doganale del Regno Unito conformemente al protocollo, qualora le merci siano destinate al consumo finale o all'uso finale in Irlanda del Nord e qualora siano in vigore le necessarie garanzie per tutelare l'integrità del mercato interno dell'Unione e dell'Unione doganale, in conformità del protocollo,

HA FORMULATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato misto raccomanda all'Unione e al Regno Unito quanto segue:

Nel contesto delle modalità specifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo, gli strumenti di vigilanza del mercato e applicazione delle norme dovrebbero essere utilizzati in modo collaborativo per monitorare il flusso di merci e gestire i rischi che le merci possano entrare illegalmente nell'Unione o nel Regno Unito.

La cooperazione rafforzata tra il Regno Unito e l'Unione, e tra le autorità del Regno Unito e degli Stati membri se del caso, dovrebbe sostenere tali modalità con un'efficace attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme. Ne dovrebbe derivare sostegno al monitoraggio e alla gestione di queste accordi senza che siano necessarie verifiche o controlli alla frontiera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda.

Tale cooperazione potrebbe ricomprendere la condivisione delle conoscenze, lo scambio di informazioni, la collaborazione con gli operatori e l'attività congiunta a seconda dei casi, in particolare tra le autorità dell'Irlanda del Nord e degli Stati membri interessati, per contrastare le attività illegali e il contrabbando, garantire che le merci non siano immesse sul mercato se non soddisfano le norme applicabili e che alle attività di contrasto e vigilanza sia attribuita priorità sulla base del rischio e dell'intelligence. Le autorità garantiranno altresì che le imprese e gli operatori siano consapevoli della possibilità di accesso al mercato per le merci che circolano tra l'Irlanda del Nord e l'Unione, qualora tali merci soddisfino le norme applicabili, in conformità del protocollo.

Il Regno Unito e l'Unione dovrebbero operare in modo costruttivo avvalendosi delle strutture dell'accordo di recesso, compreso il comitato misto, per sostenere l'efficace funzionamento delle nuove modalità, nell'interesse dei cittadini e delle imprese dell'Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ G.U. L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno successivo alla data in cui è formulata.

Fatto a ..., ...

*Per il comitato misto
I copresidenti*

PROGETTO DI
**RACCOMANDAZIONE N. .../2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL
RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE
EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del ...

sull'articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 166, paragrafo 3, dell'accordo di recesso prevede che le raccomandazioni siano adottate di comune accordo.
- (2) A norma dell'articolo 182 dell'accordo di recesso, il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") è parte integrante di tale accordo.
- (3) Se un collegio arbitrale ha statuito che il Regno Unito non ha rispettato le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del protocollo, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale,

HA FORMULATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il comitato misto raccomanda all'Unione e al Regno Unito quanto segue:

Se il collegio arbitrale ha statuito, a norma dell'articolo 175 dell'accordo di recesso, che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 13, paragrafo 3 bis, terzo comma, del protocollo, l'Unione e il Regno Unito convengono entro 30 giorni dalla notifica che, ai fini dell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale e, a seconda dei casi, nella misura ivi stabilita, si applica l'atto dell'Unione come modificato o sostituito dall'atto specifico dell'Unione definito all'articolo 13, paragrafo 3 bis, del protocollo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica del lodo del collegio arbitrale all'Unione e al Regno Unito.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno successivo alla data in cui è formulata.

Fatto a ..., ...

*Per il comitato misto
I copresidenti*

⁽¹⁾ GUL 29 del 31.1.2020, pag. 7.

ALLEGATO 2

PROGETTO DI

**DICHIARAZIONE COMUNE N. .../2023 DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI
COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del ...

**rispecchiando le disposizioni stabilite nella decisione n. .../2023 del comitato misto, il protocollo
su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo"), come modificato da tale decisione del comitato misto,
dovrebbe ora denominarsi "Quadro di Windsor".**

Pertanto, ove opportuno nei rapporti tra l'Unione e il Regno Unito ai sensi dell'accordo di recesso, il protocollo, come modificato dalla decisione n. .../2023 del comitato misto, sarà denominato, in linea con le esigenze di certezza del diritto, il "Quadro di Windsor". Il protocollo, come modificato dalla decisione n. .../2023 del comitato misto, può denominarsi "Quadro di Windsor" anche nel diritto interno dell'Unione e del Regno Unito.

PROGETTO DI

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del... 2023

sull'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor ⁽²⁾

Le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, disciplinano gli obblighi di controllo delle sovvenzioni tra il Regno Unito e l'Unione in generale e garantiscono parità di condizioni tra il Regno Unito e l'Unione.

L'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor è indipendente dalle suddette disposizioni. Il Quadro di Windsor rispecchia sia l'accesso particolare dell'Irlanda del Nord al mercato interno dell'Unione sia la sua posizione quale parte integrante del mercato interno del Regno Unito. In questo contesto l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor dovrebbe intendersi pertinente solo per gli scambi di merci o nel mercato dell'energia elettrica ("merci") tra l'Irlanda del Nord e l'Unione soggetti al Quadro di Windsor.

Il 17 dicembre 2020 l'Unione ha formulato la seguente dichiarazione unilaterale in sede del comitato misto istituito a norma dell'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica: "All'atto di applicare l'articolo 107 TFUE alle situazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo, la Commissione europea terrà debitamente conto del fatto che l'Irlanda del Nord è parte integrante del mercato interno del Regno Unito. L'Unione europea sottolinea che, in ogni caso, un effetto sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione che sono soggetti a tale protocollo non può essere meramente ipotetico, presunto o privo di un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord. È necessario determinare il motivo per cui la misura in questione è in grado di produrre un effetto del genere sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione, sulla base dei suoi effetti prevedibili reali."

La presente dichiarazione comune sull'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor si basa sulla dichiarazione unilaterale dell'Unione, in quanto conferma la posizione dell'Irlanda del Nord nel mercato interno del Regno Unito e assicura la tutela del mercato interno dell'Unione. Chiarisce le condizioni di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, enunciando le circostanze particolari in cui potrebbe essere invocato quando sono concesse sovvenzioni nel Regno Unito, e può essere usata per la sua interpretazione.

Una misura, perché sia considerata avere un legame reale e diretto con l'Irlanda del Nord e produrre quindi un effetto sugli scambi tra l'Irlanda del Nord e l'Unione soggetti al Quadro di Windsor, deve avere effetti reali prevedibili su tali scambi. Gli effetti reali prevedibili dovrebbero essere rilevanti e non meramente ipotetici o presunti.

Per le misure accordate a beneficiari situati in Gran Bretagna, tra i fattori che denotano rilevanza possono figurare le dimensioni dell'impresa, l'entità della sovvenzione e la presenza dell'impresa sul mercato rilevante dell'Irlanda del Nord. Sebbene la mera immissione di merci sul mercato dell'Irlanda del Nord non basti di per sé a creare un legame reale e diretto che chiami in causa l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor, è più probabile che ad avere effetti rilevanti siano le misure accordate a beneficiari situati in Irlanda del Nord.

Per le misure accordate a beneficiari situati in Gran Bretagna aventi effetto rilevante, perché sussista un legame reale e diretto che chiami in causa l'articolo 10, paragrafo 1, del Quadro di Windsor occorre dimostrare ulteriormente che il vantaggio economico della sovvenzione sarebbe trasferito in tutto o in parte a un'impresa dell'Irlanda del Nord, o attraverso le merci immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord, ad esempio vendendo a prezzo inferiore a quello di mercato.

La Commissione europea e il Regno Unito enunceranno nei rispettivi orientamenti le circostanze in cui si applicherà l'articolo 10 del Quadro di Windsor, con dovizia di dettagli in modo che sia gli erogatori delle sovvenzioni sia le imprese del Regno Unito possano operare con maggiore certezza.

⁽²⁾ Cfr. dichiarazione comune n. .../2023.

PROGETTO DI

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del... 2023

sull'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor ⁽³⁾

L'Unione e il Regno Unito riconoscono che, affinché una notifica a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor sia effettuata in buona fede in conformità dell'articolo 5 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁴⁾ ("accordo di recesso"), devono ricorrere tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 della dichiarazione unilaterale del Regno Unito sul ruolo delle istituzioni dell'accordo del 1998, allegata alla decisione n. .../2023 ⁽⁵⁾.

Se il collegio arbitrale ha statuito, a norma dell'articolo 175 dell'accordo di recesso, che il Regno Unito non ha rispettato l'articolo 5 dell'accordo di recesso in relazione a una notifica a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 bis, del Quadro di Windsor, è opportuno che sia data rapida esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come indicato nella raccomandazione n. .../2023 ⁽⁶⁾.

⁽³⁾ Cfr. dichiarazione comune n. .../2023.

⁽⁴⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽⁵⁾ [inserire titolo completo della decisione del comitato misto]

⁽⁶⁾ [inserire titolo completo della raccomandazione del comitato misto]

PROGETTO DI

**DICHIARAZIONE COMUNE N. .../2023 DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI
COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN
BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA****del ...2023**

L'Unione e il Regno Unito desiderano ribadire il loro impegno ad avvalersi pienamente delle strutture previste dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), vale a dire il comitato misto, i comitati specializzati e il gruppo di lavoro consultivo misto, per sorvegliare l'attuazione dell'accordo. Si assisteranno reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dal Quadro di Windsor ⁽⁷⁾ nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, conformemente all'articolo 5 dell'accordo di recesso.

Il Regno Unito ricorda il suo impegno unilaterale a garantire la piena partecipazione del primo ministro e del vice primo ministro dell'Irlanda del Nord alla delegazione del Regno Unito in sede di comitato misto e in questo contesto la sua determinazione a fare in modo che l'applicazione del Quadro di Windsor si ripercuota il meno possibile sulla vita quotidiana delle comunità.

L'Unione e il Regno Unito intendono organizzare riunioni periodiche dei pertinenti organi misti al fine di promuovere il dialogo e l'impegno. In tale contesto il comitato specializzato per l'attuazione del Quadro di Windsor può prevedere scambi di pareri su eventuali future normative del Regno Unito relative alle merci rilevanti per il funzionamento del Quadro di Windsor. Ciò consentirebbe in particolare al Regno Unito e all'Unione di valutare gli effetti potenziali delle future normative in Irlanda del Nord, anticipare e discutere le difficoltà pratiche in gioco.

A tal fine il comitato specializzato può riunirsi in una composizione specifica, nella fattispecie l'organo speciale per le merci. Se necessario, può chiedere al gruppo di lavoro consultivo misto e a uno dei suoi sottogruppi pertinenti, composti da esperti della Commissione europea e del governo del Regno Unito, di esaminare una questione particolare e dare informazioni al riguardo. Se del caso possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti delle imprese e dei portatori di interessi della società civile. Il comitato specializzato può formulare raccomandazioni al comitato misto, secondo necessità.

L'Unione e il Regno Unito si sono impegnati a risolvere tutte le questioni relative al funzionamento del Quadro di Windsor nel modo migliore e più rapido possibile. L'Unione e il Regno Unito ricorreranno agli organi misti per affrontare qualsiasi questione che possa sorgere nell'attuazione del Quadro di Windsor. Tali questioni possono pertanto essere oggetto di dialogo negli organi misti dell'accordo di recesso su richiesta delle parti. In questo modo le parti potranno discutere regolarmente degli sviluppi importanti per il corretto adempimento dei rispettivi obblighi a norma del Quadro di Windsor.

L'Unione e il Regno Unito rinnovano il loro impegno a compiere ogni sforzo per giungere, attraverso il dialogo, a soluzioni reciprocamente soddisfacenti delle questioni che potrebbero compromettere il funzionamento dell'accordo di recesso. A tal fine l'Unione e il Regno Unito intendono avvalersi pienamente dei poteri del comitato misto, in buona fede, al fine di trovare soluzioni concordate su questioni di interesse comune.

Gli scambi in tali quadri non pregiudicano l'autonomia decisionale e dei rispettivi ordinamenti giuridici dell'Unione e del Regno Unito.

⁽⁷⁾ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

PROGETTO DI

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UNIONE E DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

del ... 2023

sul regime IVA delle merci che non sono a rischio per il mercato interno dell'Unione e sulle modalità di rimborso transfrontaliero dell'IVA

L'Unione e il Regno Unito intendono esaminare la possibilità di adottare una decisione del comitato misto, basata sull'articolo 4 della decisione n. .../2023 ⁽⁸⁾, che escluda l'applicazione delle norme sulle aliquote di cui all'articolo 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE, a determinati beni diversi dai beni ceduti e installati in beni immobili ubicati in Irlanda del Nord da soggetti passivi. La decisione riguarderebbe unicamente i beni che, per loro natura e per le condizioni di cessione, sarebbero oggetto di consumo finale in Irlanda del Nord e per i quali la non applicazione delle norme sulle aliquote di cui all'articolo 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2006/112/CE non comporterebbe ripercussioni negative sul mercato interno dell'Unione, quali rischi di frode fiscale o potenziali distorsioni della concorrenza. La decisione dovrebbe stabilire un elenco dettagliato valido per 5 anni. L'Unione e il Regno Unito si dichiarano disposti a valutare e rivedere periodicamente l'elenco.

L'Unione e il Regno Unito intendono anche valutare le attuali modalità di rimborso transfrontaliero ai sensi delle direttive 2008/9/CE e 86/560/CEE e vagliare la necessità di adottare, se del caso, sulla base dell'articolo 4 della decisione n. .../2023, una decisione del comitato misto che stabilisca gli adeguamenti necessari o che limiti le modalità di rimborso solo all'applicazione della direttiva 86/560/CEE. La valutazione dovrebbe tenere conto degli oneri amministrativi a carico dei soggetti passivi e dei costi amministrativi per le amministrazioni fiscali.

⁽⁸⁾ [inserire titolo completo]

ALLEGATO 3

PROGETTO DI

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA****del .../2023****sulla vigilanza del mercato e l'applicazione delle norme**

Il Regno Unito ricorda il suo impegno a garantire un rigoroso sistema di vigilanza del mercato e applicazione delle norme nel contesto delle modalità particolari convenute con l'Unione europea conformemente al Quadro di Windsor ^(*) per proteggere gli scambi all'interno del mercato interno del Regno Unito e la posizione dell'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito, garantendo nel contempo l'integrità del mercato interno dell'Unione europea e dell'Unione doganale.

Il Regno Unito sottolinea la necessità di un'applicazione rigorosa delle norme affinché nessun operatore abusi del nuovo regime di scambi interno del Regno Unito per il trasporto di merci nell'Unione europea.

Vigilanza del mercato

Il Regno Unito riconosce l'importanza del ruolo della vigilanza del mercato e del lavoro svolto dalle autorità di vigilanza del mercato e da altre autorità competenti nel conseguimento di questi obiettivi. Il Regno Unito continuerà pertanto a garantire che dette autorità attuino un programma di attività che portino sicurezza e rispetto delle norme, anche collaborando con le imprese per accertarsi che siano consapevoli dei loro obblighi, controllando la documentazione e verificando i prodotti sul mercato, ove opportuno.

Il Regno Unito continuerà a:

- sviluppare le potenzialità e le capacità delle autorità di vigilanza del mercato e altre autorità competenti;
- migliorare le metodologie per la valutazione del rischio della sicurezza dei prodotti;
- garantire che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari per svolgere un'efficace attività di monitoraggio alla frontiera internazionale tra il Regno Unito e l'Unione europea;
- sostenere le attività basate su rischio e intelligence delle autorità competenti, compresi gli audit, le ispezioni e i controlli a campione opportuni per verificare la conformità rispetto alle norme applicabili;
- avvalersi di solide raccolte di dati e intelligence per costituire una base precisa di elementi concreti con cui individuare i rischi emergenti, compresi i possibili movimenti verso l'Unione europea;
- utilizzare informazioni accurate e dettagliate per orientare le politiche e le decisioni di esecuzione; e
- condividere e ricevere informazioni, attraverso tutti i sistemi informatici pertinenti, sulle attività di applicazione delle norme delle autorità di vigilanza del mercato e altre autorità competenti.

Il Regno Unito continuerà anche a sostenere la cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato in altri mercati, tramite l'Ufficio unico di collegamento per la vigilanza del mercato.

Applicazione delle norme

Un'applicazione rigorosa non comporterà nuove verifiche o controlli alla frontiera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda, bensì un'attività rafforzata delle autorità competenti del Regno Unito, conformemente alle migliori prassi internazionali, con le autorità dell'Unione europea e degli Stati membri, ove opportuno, per tutelare il mercato interno del Regno Unito e il mercato interno dell'Unione europea e l'Unione doganale e contrastare energicamente le attività illegali e il contrabbando, anche da parte di gruppi della criminalità organizzata.

^(*) Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

Per quanto riguarda le merci soggette a norme sanitarie e fitosanitarie, le attività di vigilanza del mercato e applicazione delle norme rafforzeranno i regimi specifici stabiliti nella normativa applicabile all'ingresso di tali merci nell'Irlanda del Nord. Inoltre il Regno Unito rafforzerà le attività di monitoraggio e applicazione delle norme per la gestione efficace dei rischi derivanti dalle merci spedite in pacchi, consapevole di quanto i consumatori si affidino a questo tipo di movimento delle merci.

Il Regno Unito manterrà il suo severo regime di sanzioni del commercio illegale e del contrabbando. Questo aspetto sarà oggetto di attento esame, al fine di incrementare, se necessario a scopo dissuasivo, le sanzioni contro l'abuso delle nuove norme sul trasporto di merci nell'Unione europea.

Il Regno Unito disporrà misure efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza delle norme. Tra queste figureranno l'analisi dei rischi, azioni di ottemperanza basate sul rischio e valutazioni dei rischi per gli operatori commerciali, tutte sostenute da sanzioni e pene pecuniarie.

PROGETTO DI

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del .../2023

**sui regimi di esportazione delle merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno
Unito**

Il Regno Unito constata la posizione dell'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito, la necessità di tutelare l'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998 in tutte le sue dimensioni e il proprio impegno ad assicurare alle imprese dell'Irlanda del Nord l'accesso incondizionato all'intero mercato del Regno Unito.

Per quanto riguarda tutte le merci che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del mercato interno del Regno Unito, il Regno Unito conferma che i regimi di esportazione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicheranno solo se le merci:

1. sono vincolate a uno dei regimi di cui all'articolo 210 di detto regolamento;
2. sono in custodia temporanea ai sensi dell'articolo 144 di detto regolamento;
3. sono soggette alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del Quadro di Windsor ⁽¹⁰⁾, che vietano o limitano l'esportazione di merci;
4. sono vincolate al regime di esportazione nell'Unione conformemente al titolo V e al titolo VIII di detto regolamento; oppure
5. non superano 3 000 EUR in valore e sono imballate o caricate per l'esportazione all'interno dell'Unione, conformemente all'articolo 221 del regolamento (UE) 2015/2447.

Il Regno Unito richiama il suo impegno a garantire la piena tutela in forza degli obblighi e degli impegni internazionali pertinenti ai divieti e alle restrizioni all'esportazione di merci dall'Unione verso paesi terzi, stabiliti dal diritto dell'Unione.

Il Regno Unito conferma che fornirà all'Unione informazioni significative in relazione alle merci soggette a divieti e restrizioni che circolano dall'Irlanda del Nord verso altre parti del Regno Unito per quanto riguarda le esportazioni, il trasferimento, l'intermediazione e il transito di prodotti a duplice uso, le esportazioni di beni culturali e le spedizioni di rifiuti.

La presente dichiarazione unilaterale sostituirà la dichiarazione unilaterale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in sede di comitato misto sulle dichiarazioni di esportazione del 17 dicembre 2020.

⁽¹⁰⁾ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

PROGETTO DI

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del .../2023

**sul meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del Quadro di
Windsor ⁽¹⁾**

Il Regno Unito prende atto che le soluzioni comuni annunciate nel Quadro di Windsor sono intese a costituire una serie di misure pratiche e sostenibili per affrontare in via definitiva le carenze e le circostanze impreviste emerse dall'entrata in vigore del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo").

Il Regno Unito riconosce l'importanza di far sì che tali modalità riescano sempre a garantire il sostegno più ampio possibile in tutta la comunità dell'Irlanda del Nord, in linea con la sua responsabilità di rispetto dell'accordo del Venerdì santo o accordo di Belfast del 10 aprile 1998, successivi accordi e modalità di attuazione, in tutte le sue parti, e con riguardo alle sue specifiche responsabilità di rispetto dell'identità, del costume e delle aspirazioni di entrambe le comunità. Il meccanismo di espressione democratica del consenso di cui all'articolo 18 del Quadro di Windsor prevede una garanzia costante e importante al riguardo, in aggiunta alla quale il Regno Unito si è impegnato a commissionare un riesame indipendente nelle circostanze indicate nella sua dichiarazione unilaterale sull'espressione democratica del consenso ⁽²⁾. In tali circostanze, a seguito del primo esercizio del meccanismo di espressione democratica del consenso o successivamente, il Regno Unito si impegna a sottoporre le raccomandazioni del riesame al comitato misto, riconoscendo la competenza del comitato misto ai sensi dell'articolo 164 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, a esaminare tutte le materie di interesse riguardanti un settore contemplato dal Quadro di Windsor e a cercare mezzi e metodi adeguati per prevenire i problemi che potrebbero emergere nei settori contemplati dal Quadro di Windsor.

⁽¹⁾ Cfr. dichiarazione comune n. XX/2023.

⁽²⁾ Dichiarazione del governo di Sua Maestà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul funzionamento della disposizione "Espressione democratica del consenso in Irlanda del Nord" del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.

PROGETTO DI

**DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL REGNO UNITO IN SEDE DI COMITATO MISTO
ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E
IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA
DELL'ENERGIA ATOMICA**

del .../2023

**sul rafforzamento delle misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da
un'altra parte del Regno Unito**

Prima che tutte le disposizioni della decisione n. .../2023 ⁽¹³⁾ diventino applicabili, il Regno Unito si impegna a collaborare con l'Unione per garantire la tutela del mercato interno dell'Unione rafforzando le misure di esecuzione per le merci spedite in pacchi in Irlanda del Nord da un'altra parte del Regno Unito. In tale contesto il Regno Unito si impegna a:

- Collaborare con gli operatori economici, in particolare con gli operatori di pacchi postali e colli espressi, per mettere a disposizione del governo del Regno Unito e dei rappresentanti dell'Unione dati commerciali sulla circolazione dei pacchi, compresi mittente, destinatario e descrizione delle merci interessate. Questi dati contribuiranno alle azioni di ottemperanza e applicazione delle norme, integrando le attività esistenti basate su rischio e intelligence.
- Rafforzare la cooperazione esistente tra le autorità doganali del Regno Unito e la Commissione europea, collaborando in materia di applicazione delle norme e rischio di non conformità sulla base delle modalità operative concordate di cui alla decisione n. XX/2023.
- Il Regno Unito aggiornerà periodicamente il comitato specializzato delle questioni relative all'attuazione del Quadro di Windsor ⁽¹⁴⁾ circa i progressi compiuti al riguardo.».

⁽¹³⁾ [inserire titolo completo della decisione del comitato misto]

⁽¹⁴⁾ Cfr. dichiarazione comune n. .../2023.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT